



UNIONE COMUNI
VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI
OGLIASTRA MERIDIONALE

COMUNI DI: OSINI-ULASSAI- JERZU-GAIRO-CARDEDU-TERTENIA-PERDASDEFOGU

Sede legale: Vico III° Dante, n. 7, Osini (OG) - Sede Protocollo: Piazza Europa n. 1, Osini (OG) - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004

WWW.

<p>REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI</p>
--

Approvato con deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. ____ del 28/12/2012

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Oggetto del regolamento)	5
Art. 2 (Finalità ed obiettivi)	5
Art. 3 (Principi)	6
Art. 4 (Sistema dei servizi sociali)	6
Art. 5 (Interventi e prestazioni)	6
Art. 6 (Destinatari degli interventi)	7

TITOLO II – ACCESSO AI SERVIZI

Art. 7 (Criteri di accesso ai servizi ed agli interventi)	7
Art. 8 (Modalità erogazione servizi e interventi sociali: Progetto Individualizzato)	8
Art. 9 (Attivazione intervento o instaurazione rapporto col servizio sociale)	8
Art. 10 (Diritti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali)	9
Art. 11 (Obblighi dei soggetti richiedenti i servizi socio-assistenziali)	9
Art. 12 (Indirizzi relativi alla erogazione degli interventi socio-assistenziali)	9
Art. 13 (Modalità di accesso ai servizi sociali)	10
Art. 14 (Modalità attuative per l'accesso ai servizi socio – assistenziali)	10
Art. 15 (Istruttoria amministrativa semplice)	11
Art. 16 (Commissione Tecnica)	11
Art. 17 (Istruttoria amministrativa complessa)	11
Art. 18 (Riscossione di contributi e provvidenze assistenziali)	12
Art. 19 (Delega per riscossione)	12
Art. 20 (Erogazione provvidenze maturate da beneficiari deceduti)	12
Art. 21 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)	12

TITOLO III - LIMITI REDDITUALI

CAPO I – DEFINIZIONI

Art. 22 (ISE e ISEE)	13
Art. 23 (Accertamento della situazione economica)	14
Art. 24 (Composizione del nucleo familiare)	14
Art. 25 (Definizione di reddito)	15
Art. 26 (Definizione di patrimonio)	15
Art. 27 (Definizione dei limiti di reddito)	16
Art. 28 (Modalità attuative)	16
Art. 29 (I.S.E.E. “attualizzato”)	17

CAPO II – COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELL'UTENZA

Art. 30 (Principi generali)	17
Art. 31 (Tariffe di contribuzione utenza)	18
Art. 32 (Esclusioni dalle prestazioni sociali agevolate)	19

CAPO III – RECUPERO CREDITI

Art. 33 (Rateizzazione)	20
Art. 34 (Rivalsa nei confronti di altri Comuni)	20
Art. 35 (Rivalsa nei confronti dell'interessato e degli obbligati agli alimenti)	20

CAPO IV - CRITERI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI ISEE

Art. 36 (Oggetto e Definizioni)	21
Art. 37 (Finalità)	21
Art. 38 (Tipologia dei controlli)	21
Art. 39 (Metodologia di accertamento)	22
Art. 40 (Controlli a campione)	22
Art. 41 (Controlli mirati)	22
Art. 42 (Procedimento per l'estrazione del campione)	23
Art. 43 (Irregolarità od omissioni)	23
Art. 44 (Procedimento controllo DSU - Documentazione probatoria ed integrativa)	23
Art. 45 (False dichiarazioni od attestazioni)	24

TITOLO IV – SERVIZI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

CAPO I – SERVIZI TRASVERSALI

Art. 46 (Servizio Sociale Professionale)	24
--	----

CAPO II – AREA MINORI

Art. 47 (Servizio educativo territoriale - scolastico e domiciliare)	25
Art. 48 (Servizio assistenza scolastica)	34
Art. 49 (Servizio soggiorni climatici)	36
Art. 50 (Servizio di aggregazione sociale)	36
Art. 51 (Servizio ludoteca minori)	36
Art. 52 (Servizio di affidamento familiare)	37
Art. 53 (Servizio di inserimento in comunità alloggio)	37
Art. 54 (Servizio di adozione)	37

CAPO III - AREA ADULTI / DISABILI

Art. 55 (Servizio di assistenza economica)	38
Art. 56 (Contributi agli emigranti che tornano a vivere in Sardegna)	42
Art. 57 (Contributi a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche) Pagamento rette in strutture di ricovero	44
Art. 58 (Contributi a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche) Sussidi economici	45
Art. 59 (Sussidi per le persone affette da neoplasia maligna)	46
Art. 60 (Sussidi per le persone affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna)	47
Art. 61 (Provvidenze a favore dei nefropatici)	48
Art. 62 (Provvidenze a favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas)	49
Art. 63 (Servizio di inserimento in attività di prestazioni volontarie)	51

Art. 64 (Piani personalizzati di sostegno in favore di portatori di handicap grave)	54
Art. 65 (Intervento economico per nuclei familiari con 4 figli – “ <i>Bonus famiglia</i> ”)	56
Art. 66 (Programma regionale “ <i>Ritornare a casa</i> ”)	56
Art. 67 (Azioni di contrasto delle povertà)	63
Art. 68 (Servizio di inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto: borse lavoro)	67
Art. 69 (Contributi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)	67
Art. 70 (Bonus sociale energia elettrica)	70
Art. 71 (Assegno per il nucleo familiare)	71
Art. 72 (Assegno di maternità)	74
 CAPO IV – AREA ANZIANI	
Art. 73 (Servizio di telecontrollo, telesoccorso e teleassistenza)	78
Art. 74 (Servizio di assistenza domiciliare)	79
Art. 75 (Servizio di inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali)	83
Art. 76 (Servizio soggiorni climatici estivi ed invernali)	83
 TITOLO V - RIPARTO SPESE SUI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE	
Art. 77 (Riparto spese sui comuni aderenti all'Unione)	84
 TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 78 (Ricorsi)	84
Art. 79 (Misure organizzative e definizione dei criteri operativi)	85
Art. 80 (Utilizzo e trattamento dei dati personali)	85
Art. 81 (Pubblicità del regolamento)	85

TITOLO I FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le attività, i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali, che l'Unione dei Comuni *“Valle del Pardu e dei tacchi” - Ogliastro meridionale* esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, secondo quanto previsto dal

- D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 *Sistema integrato dei servizi alla persona*. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

(Finalità ed obiettivi)

1. L'obiettivo del Regolamento è quello di rendere omogenei i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni ed ai servizi sociali.

2. Nel progettare e nel gestire gli interventi di carattere socio-assistenziali, oggetto del presente Regolamento, l'Unione, in qualità di titolare delle funzioni amministrative, persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

3. L'Unione dei Comuni *“Valle del Pardu e dei tacchi” - Ogliastro meridionale* svolge compiti di organizzazione e di gestione dei Servizi sociali nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e dei doveri personali quali: l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento,

la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata;

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale, e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età;
- assicurare la fruibilità delle strutture dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita, attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità;
- promuovere il protagonismo giovanile.

Art. 3 (Principi)

1. Il sistema di erogazione degli interventi di carattere socio-assistenziale si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.
2. Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali, peculiari ad ogni singolo caso.
3. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. L'interpretazione e l'applicazione delle norme, delle disposizioni, delle direttive e di altre eventuali statuizioni in materia devono ispirarsi a tali principi.

Art. 4 (Sistema dei servizi sociali)

1. L'Unione dei Comuni "*Valle del Pardu e dei tacchi*" - *Ogliastra meridionale* attiva nel territorio dei propri Comuni un sistema integrato di azioni e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale definendo percorsi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, l'impedimento di sovrapposizioni di competenze e la settorializzazione delle risposte.
3. L'Unione, sulla base delle esigenze della popolazione e con riferimento agli atti di programmazione nazionali e regionali, determina gli obiettivi dello sviluppo dei servizi sociali nel territorio. Il Servizio provvede al raggiungimento dei suoi fini attraverso un intervento capillare ed una articolazione degli operatori su tutto il territorio dell'Unione.
4. Ispirandosi al principio di sussidiarietà, l'Unione promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti Pubblici e organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, associazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati disponibili ad erogare prestazioni e servizi sociali in un'ottica di progettazione e realizzazione concertata degli interventi. Tali servizi potranno essere attuati anche secondo le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 11, 16, 17 della legge n. 328/2000. Tali attività vanno integrate con la rete dei servizi, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti

di concertazione.

Art. 5

(Interventi e prestazioni)

1. Ai sensi della Legge n° 328 del 08/11/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” e della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “*Sistema integrato dei servizi alla persona*”. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali, l'Unione dei Comuni “*Valle del Pardu e dei tacchi*” - *Oglastra meridionale*, titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale, coerente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione della persona, nel limite degli stanziamenti di bilancio, attiva e gestisce i servizi socio assistenziali riferiti alle seguenti aree di intervento:

- minori;
- adulti a disagio sociale;
- disabili e portatori di handicap;
- anziani.

Art. 6

(Destinatari degli interventi)

1. In riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nel bilancio approvato dall'Unione, sono destinatari dei servizi socio-assistenziali ed hanno pertanto diritto di accesso alle prestazioni ed al servizio integrato di interventi previsto nel presente regolamento:

- i cittadini residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni “*Valle del Pardu e dei tacchi*” - *Oglastra meridionale*;
- le persone non residenti, in situazione di bisogno assistenziale urgente e/o di emergenza sociale salvo rivalsa per i costi sostenuti, verso il Comune di residenza, ove esistente.
- i cittadini di stati membri dell'Unione Europea ed i loro familiari titolari del diritto di soggiorno in Italia anche non permanente;
- i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti rilasciato dall'Italia;
- gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al d. lgs. 286/1998 in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno;
- i rifugiati politici e i loro familiari;
- i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari di cui alla direttiva n. 2004/83/CE attuata con il d. lgs. 251/2007;
- gli apolidi che risiedono regolarmente sul territorio italiano.

2. Accedono prioritariamente ai servizi (art. 2, comma 3, legge n. 328/2000) i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

TITOLO II ACCESSO AI SERVIZI

Art. 7

(Criteri di accesso ai servizi ed agli interventi)

1. I servizi sociali sono rivolti a tutti i soggetti, indicati al punto precedente, in stato di bisogno, determinato dalla presenza di almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) insufficienza del reddito, inteso come reddito disponibile nel nucleo familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione di tale reddito;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi previsti, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di esclusione ed emarginazione sociale;
 - d) emanazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.
2. Questi requisiti vengono accertati dagli uffici sociali comunali che raccolgono la documentazione e verificano, anche con visite domiciliari, la reale situazione dei richiedenti.
3. L'accertamento si conclude con l'individuazione dell'intervento, della prestazione o dei servizi disponibili più idonei ed opportuni per far fronte alla situazione della persona o del nucleo familiare.

Art. 8

(Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali:

Progetto Individualizzato)

1. La concessione di ogni tipo di servizio socio-assistenziale è condizionata alla definizione ed accettazione di un progetto individualizzato negoziale di integrazione sociale per la realizzazione di un percorso condiviso di recupero e di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 volto a sollecitare nel beneficiario l'assunzione di responsabilità e a focalizzare le risorse primarie, familiari e sociali.
2. La presa in carico si articola nei seguenti momenti:
 - una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Operatore Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda, espressa da e con la persona e dei bisogni che la sottendono;
 - predisposizione di un progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
 - messa in rete delle risorse, della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
3. Il progetto è redatto e sottoscritto dall'Operatore Sociale e dal richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela) e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.
4. Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:
 - a) misure di sostegno economico;
 - b) servizi di assistenza domiciliare;
 - c) servizi socio-educativi al singolo o al gruppo;
 - d) misure di sostegno per l'affido familiare;
 - e) servizi semi-residenziali;
 - f) servizi residenziali.
5. L'interruzione del progetto negoziale da parte del beneficiario comporta la risoluzione dell'intervento e del servizio concesso.

Art. 9

(Attivazione dell'intervento o instaurazione del rapporto con il servizio sociale)

1. Il Servizio Sociale avvia la propria attività, con riguardo alle singole situazioni:
 - a) su richiesta da parte del diretto interessato o esercente la tutela o curatela;
 - b) su richiesta da parte di un componente della famiglia;
 - c) sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio, nell'ambito della propria attività di prevenzione;
 - d) su segnalazione di altri servizi;
 - e) per disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 2, il servizio dovrà informare la persona interessata acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Art. 10

(Diritti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali)

1. L'accesso ai servizi socio-assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate dall'Unione.
2. Le persone che si rivolgono ai Servizi Sociali dell'Unione hanno diritto a:
 - a) un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - b) ad una completa informazione su servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi;
 - c) alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento qualora compatibile con le risorse;
 - d) al controllo, da parte dell'Unione, sulla qualità dei servizi erogati;
 - e) alla riservatezza.
3. L'Operatore Sociale Responsabile del Caso è strettamente tenuto al segreto d'ufficio e professionale, nonché alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni che riguardino la vita privata dei richiedenti i servizi socio-assistenziali.
4. Tutto il personale del servizio di assistenza sociale e domiciliare è tenuto all'osservanza delle norme in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy; il personale è altresì tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i regolamenti e direttive prescritte dai comuni aderenti.

Art. 11

(Obblighi dei soggetti richiedenti i servizi socio-assistenziali)

1. Chiunque usufruisca dei servizi sociali è tenuto - secondo un criterio di capacità economica a contribuire o a sostenere per intero il costo dei servizi erogati, sottoscrivendo appositi atti di impegno ed obbligazioni.
2. L'Unione si riserva la facoltà di rivalersi, a fronte di inadempienze dell'obbligo di cui al comma 1, sui beni dell'assistito, degli assoggettati, dei parenti tenuti agli alimenti, degli eredi e, in ultima ratio, sospendere il servizio.

Art. 12

(Indirizzi relativi alla erogazione degli interventi socio-assistenziali)

1. I programmi individuali proposti dai Servizi Sociali devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi, sostenendo le potenzialità di cura delle famiglie (senza sostituirsi ad esse), le risorse del territorio, le opportunità offerte dal privato sociale e valorizzando la solidarietà sociale.

Art. 13

(Modalità di accesso ai servizi sociali)

1. L'accesso agli interventi socio-assistenziali erogati dai servizi sociali si articola nelle seguenti fasi:

- a) accoglimento della domanda e lettura del bisogno;
- b) raccolta di informazioni e di documentazione;
- c) valutazione della condizione di bisogno e di disagio;
- d) predisposizione del piano di intervento personalizzato;
- e) ammissione agli interventi socio-assistenziali.

2. La fase di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nel recepimento della richiesta di aiuto, nella individuazione del bisogno, nell'analisi delle risorse e nella valutazione del livello di urgenza della risposta.

3. La fase di cui alla lettera b) del comma 1 è finalizzata all'acquisizione di riscontri oggettivi della situazione esaminata, per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili.

4. La fase di cui alla lettera c) del comma 1 consiste in una valutazione che l'operatore sociale, cui spetta la trattazione del caso, è obbligatoriamente tenuto a svolgere qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 7. I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti all'articolo 12 del presente regolamento.

5. La fase di cui alla lettera d) del comma 1 riguarda la predisposizione del piano di intervento personalizzato in accordo con il destinatario dell'intervento o chi lo tutela. Tale fase può concludersi con l'attivazione di risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione personale che ha prodotto la richiesta di aiuto, oppure può concludersi con una proposta del Servizio Sociale che preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali dell'Unione, anche integrate con prestazioni sanitarie o l'erogazione di aiuti economici o materiali. In tale caso si procede ad integrare la documentazione necessaria a corredo della domanda che, sottoscritta dal cittadino interessato, o chi per esso, sarà acquisita agli atti dell'Unione avviando il relativo procedimento amministrativo.

Art. 14

(Modalità attuative per l'accesso ai servizi socio - assistenziali)

1. I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'operatore sociale comunale e, per i casi di particolare complessità, dalla valutazione congiunta della Commissione Tecnica e riguardano:

- a) l'area economica;
- b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia;
- c) l'area delle risorse di rete;
- d) l'area della salute;

- e) la situazione abitativa;
 - f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo familiare.
2. Il peso attribuito ad ogni singolo aspetto è variabile in relazione alla tipologia delle prestazioni.
 3. Nel caso di situazioni multi-problematiche, in particolare sotto il profilo socio-sanitario, il servizio sociale può chiedere una valutazione dell'Unità di Valutazione Territoriale della ASL.

Art. 15

(Istruttoria amministrativa semplice)

1. Si definisce istruttoria semplice ed ordinaria quella meramente esecutiva di diritti acquisiti o precedentemente valutati dalla Commissione Tecnica per la quale non è necessaria una analisi complessa e valutativa.
2. L'Iter relativo alla istruttoria amministrativa semplice ed ordinaria è, di norma, di competenza dell'Ufficio Sociale Comunale e si articola nelle seguenti fasi:
 - 1) cura e gestione dei rapporti diretti (front-office) con l'utenza locale;
 - 2) analisi e valutazione del caso;
 - 3) istruttoria della pratica amministrativa attraverso:
 - richiesta ed acquisizione (tramite trasmissione al protocollo dell'Unione) della domanda e della ulteriore documentazione necessaria;
 - redazione dell'atto amministrativo di proposta del servizio e intervento richiesto o proposto;
 - trasmissione della proposta, della domanda e degli eventuali allegati al responsabile del Servizio che effettua le proprie valutazioni, adotta l'atto finale e provvede alla sua pubblicazione all'albo dell'Unione.

Art. 16

(Commissione Tecnica)

1. E' istituita la Commissione Tecnica dei Servizi Sociali dell'Unione svolgente compiti di analisi, studio e valutazione dei casi complessi e di programmazione dei progetti sociali inerenti l'area di pertinenza.
2. La commissione tecnica è composta dal Responsabile del Servizio sociale, che assume la funzione di presidente, e tutti gli Operatori Sociali di ciascun Comune aderente. La commissione tecnica è convocata dal Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione o quando venga richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti.
3. La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Di ogni riunione è redatto apposito verbale a cura del Responsabile del procedimento in questione e sottoscritto da tutti i membri della commissione presenti. Nel caso si tratti di un procedimento non riferibile ad un unico responsabile sarà il Responsabile del Servizio a incaricare, a rotazione, un membro della commissione a segretario verbalizzante.
5. La Commissione, se richiesto dalla Assemblea dei Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione o da altri organi dell'Unione, può esprimere parere consultivo su interventi anche di natura non prettamente socio-assistenziale.

Art. 17

(Istruttoria amministrativa complessa)

1. La analisi, lo studio, la valutazione e l'istruttoria dei casi complessi avviene di norma in modo congiunto e condiviso dalla Commissione Tecnica di cui al precedente articolo.

2. Si definisce complesso il caso che, per la sua multidimensionalità e multiproblematicità, richiede una analisi comparata dei fattori presenti ed una valutazione attenta e precisa di criteri, indicatori e variabili afferenti dimensioni di criticità, rischio sociale, malessere, fragilità o debolezza nella sfera personale, familiare e sociale.

3. Sulla base della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica il Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione, acquisito il relativo verbale, adotta, se di sua competenza, l'atto finale e provvede alla sua pubblicazione all'albo dell'Unione, ovvero redige idonea proposta da sottoporre all'approvazione degli organi politici.

Art. 18

(Riscossione di contributi e provvidenze assistenziali)

1. L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda.

2. Su indicazione del medesimo è consentita la riscossione anche da parte di un familiare o convivente o altra persona appositamente delegata.

Art. 19

(Delega per riscossione)

1. La delega per la riscossione dell'intervento assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda o componente incluso nel modello predetto è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere. La delega deve essere redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio.

Art. 20

(Erogazione provvidenze maturate da beneficiari deceduti prima della riscossione)

1. In caso di decesso del beneficiario di un intervento di natura economica prima della sua riscossione sarà possibile, per gli eredi, riscuotere le provvidenze maturate secondo la seguente procedura:

- Presentazione da parte degli eredi legittimi di:

a) dichiarazione in copia di atto di successione,

b) autocertificazione nella quale gli eredi legittimi, individuati nell'atto di successione anzidetto, delegano un beneficiario alla riscossione delle provvidenze maturate dal defunto.

2. Nel caso in cui gli eredi legittimi siano esonerati, per i motivi di legge, dalla presentazione della dichiarazione di successione, gli stessi dovranno presentare la seguente documentazione:

a) autocertificazione nella quale si dichiarano unici eredi legittimi del defunto;

b) dichiarazione del diritto all'esonero dell'obbligo di presentazione dell'atto di successione in quanto si verificano i motivi previsti per legge;

c) delega di un beneficiario alla riscossione del beneficio maturato dal defunto.

Le predette dichiarazioni possono essere accorpate in un'unica autocertificazione.

Art. 21

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. In base al D. Lgs. 196/2003 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" - i dati personali o acquisiti nell'ambito delle attività del sistema integrato di interventi e servizi sociali possono essere oggetto di trattamento nel rispetto della Legge citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di questa Amministrazione.

2. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione e anche la

combinazione di due o più di tali operazioni. Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

3. La normativa sulla *privacy* si riferisce soprattutto ai dati cosiddetti “*sensibili*”, cioè quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

4. Eventuali elenchi e/o graduatorie dei soggetti beneficiari di servizi sociali e provvidenze di natura economica concesse sulla base delle normative socio-assistenziali e pertanto definenti, per loro natura, particolari situazioni di disagio sociale, economico e di salute non sono soggette a pubblicazione. I diretti interessati saranno informati sullo stato della loro specifica posizione all'interno della graduatoria tramite comunicazione personale, diretta e riservata. Informazioni inerenti il diritto alle provvidenze e servizi eventualmente richiesti saranno debitamente fornite unicamente in relazione alla specifica e personale posizione dei richiedenti.

TITOLO III LIMITI REDDITUALI

CAPO I DEFINIZIONI

Art. 22 ISE e ISEE

(Indicatore della Situazione Economica e della Situazione Economica Equivalente)

1. L'I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

1.2. L'I.S.E.E. è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

1.3. L' I.S.E.E. è il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.

1.4. L' attestato contenente l'indicatore I.S.E. ed I.S.E.E. consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

2. La Dichiarazione Sostitutiva Unica è un atto importante che il cittadino effettua, assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

2.1. La Dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata:

- all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata;
- al Comune
- ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
- all'Inps in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione “*Servizi On-Line*” (v. circolare INPS n. 2 del 12.01.2011)
- alla sede Inps competente per territorio.

2.2. Può essere:

- consegnata di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmessa all'ufficio completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- resa direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentata con la firma già autenticata ai sensi di legge.

2.3. È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell'anno. 2.4 La dichiarazione ha

validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

2.5. È composta dal modello base e da un numero di fogli allegati pari al numero dei componenti il nucleo familiare, indicati dal dichiarante.

2.6 Il dichiarante, all'atto dell'indicazione dei componenti il nucleo familiare, deve fare riferimento alla situazione in essere alla data della dichiarazione.

2.7. La dichiarazione deve contenere i dati sulla situazione reddituale, risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini Irpef, e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.

2.8. Ai fini I.S.E.E. ogni soggetto appartiene ad un solo Nucleo Familiare.

Art. 23

(Accertamento della situazione economica)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi sociali la verifica della condizione economica e l'eventuale definizione di condizioni agevolate al servizio è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, dell'Indicatore della Situazione Economica e della Situazione Economica Equivalente, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 con riferimento al nucleo familiare di cui all'art. successivo.

Art. 24

(Composizione del nucleo familiare)

1. Il nucleo familiare di riferimento è definito dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 130/2000 e del D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242.

2. ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

3. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

4. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

5. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

6. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è

stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

7. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

8. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 25

(Definizione di reddito)

1. L'indicatore della situazione reddituale (così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;

b) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;

c) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;

d) i redditi esenti da IRPEF.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

3. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.

4. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.

Art. 26

(Definizione di patrimonio)

1. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di seguito specificate:

a) Patrimonio immobiliare (art. 4 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242) definito dal valore di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

b) Patrimonio mobiliare (art. 3 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242): la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati), azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati e gli altri cespiti patrimoniali individuati, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Il patrimonio va sommato al reddito per il 20% del suo valore.

Art. 27

(Definizione dei limiti di reddito)

1. I limiti di reddito in relazione ai quali è possibile accedere ad interventi e prestazioni agevolati di natura assistenziale sono così definiti:

a) **MINIMO VITALE**: per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di adeguate risorse finanziarie per il soddisfacimento dei più elementari bisogni del vivere quotidiano.

b) **SOGLIA DI DISAGIO**: situazione economica che pur superando il limite del Minimo Vitale, non permette al nucleo familiare del richiedente di condurre uno stile di vita compatibile con il contesto sociale in cui si trova inserito.

2. I richiedenti prestazioni ed interventi per cui l'indicatore della situazione economica equivalente è superiore al limite indicato come condizione di disagio potranno accedere ai servizi con una compartecipazione, secondo quanto riportato nel Capo II del presente Titolo, ad ogni singolo intervento.

Art. 28

(Modalità attuative)

1. Il richiedente la prestazione o i servizi sociali agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Tale dichiarazione ha la validità massima di 12 mesi.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente le prestazioni agevolate viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva – comprensiva di attestazione

I.S.E.E. - di cui al precedente comma 1;

b) presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

4. La decisione amministrativa relativa all'esito della richiesta di intervento, da assumere nei termini previsti dalla legge 241/90 e successive modificazioni, pertanto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente, deve contenere:

a) in caso di accoglimento l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;

b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta dovrà essere comunicato per iscritto agli interessati.

Art. 29

(I.S.E.E. "attualizzato")

1. In presenza di rilevanti variazioni della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, dalla data della dichiarazione ISEE alla data di presentazione della domanda e di attivazione dell'intervento, che comportino una rideterminazione I.S.E.E. superiore/inferiore al 50% (ad esempio: situazioni di cassa integrazione, perdita del lavoro, mobilità dal lavoro, sospensione del lavoro per gravi motivi di salute, matrimonio, decesso del produttore principale di reddito etc. ed altre situazioni eccezionali) l'Operatore Sociale e/o la Commissione Tecnica può far riferimento al cosiddetto I.S.E.E. "attualizzato".

2. Si tratta di un I.S.E.E. simulato (non valevole ai fini INPS) "attualizzato" ai redditi dell'anno in corso, ossia calcolato, tramite simulazione sul portale INPS, su una stima dei redditi presunti per l'anno in corso, che modificano la condizione economica della famiglia, determinata nella dichiarazione I.S.E.E. dell'anno precedente.

CAPO II

COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELL'UTENZA

Art. 30

(Principi generali)

1. La compartecipazione degli utenti alle spese dei servizi erogati (contribuzione utenza) rispetta le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 23/2005, art. 48, comma 3, il quale stabilisce che, fino all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art. 43 della medesima legge, si applicano le disposizioni del D.P.G.R. n. 12/1989, così come modificato dal D.P.G.R. n. 145/1990.

2. Il Regolamento di cui all'art. 43 della Legge Regionale n. 23/2005 è stato promulgato con Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, ma l'art. 46 del Regolamento rimanda ad un successivo provvedimento la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali da parte dei richiedenti i benefici.

3. In attesa della emanazione del provvedimento di cui al punto precedente si applicano gli articoli 2 e 9 del D.P.G.R. n. 12/1989, così come modificati dal D.P.G.R. n. 145/1990 che prevedono la rivalutazione del minimo vitale, in seguito all'eventuale aumento del costo della vita, all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT.

4. La rivalutazione delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e quelle maggiori al minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni è disposta annualmente con determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 31

(Tariffe di contribuzione utenza)

1. Il sistema tariffario deve permettere alla persona assistita ed ai suoi familiari di continuare a mantenere condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, anche attraverso la parametrizzazione delle tariffe all'effettiva capacità economica posseduta, l'accesso ai servizi sociali.

2. nel rispetto dei principi generali definiti nel precedente articolo si applica al seguente tabella di contribuzione utenza al costo dei servizi sociali erogati:

FASCIA	Limiti ISE 2012 (1 comp.)	Limiti reddituali	% contrib. utenza	Costo orario €. 19,89	Contrib. utenza oraria
I	€. 4.407,18	Limite di reddito fissato come da art. 30, comma 4, presente regolamento	0		€. 0,00
II	€. 5.288,64	Limite di reddito fissato come da art. 30, comma 4, presente regolamento	7%		€. 1,40
III	€. 6.346,34	Limite di reddito fissato come da art. 30, comma 4, presente regolamento	10%		€. 2,00
IV	€. 7.615,81	Limite di reddito fissato come da art. 30, comma 4, presente regolamento	22,50%		€. 4,50
V	€. 9.138,72	Limite di reddito fissato come da art. 30, comma 4, presente regolamento	30%		€. 6,00
VI	€. 10.509,53	Limite di reddito fissato come da art. 30, comma 4, presente regolamento per la Fascia V incrementato del 15%	40%		€. 8,00
VII	€. 12.611,44	Limite di reddito fissato come da art. 30, comma 4, presente regolamento per la Fascia VI incrementato del 20%	50%		€. 10,00

3. Oltre la VII fascia il costo del servizio è interamente a carico dell'utente.
4. L'importo di contribuzione utenza, con determinazione del responsabile del servizio, sarà riparametrato ogni anno sulla base dei:
- limiti di reddito definiti con apposita determinazione RAS di rivalutazione delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori al minimo vitale;
 - redditi prodotti dai beneficiari del servizio.
5. la persona che richiede gli interventi o chi agisce per essa, sottoscrive l'accettazione della tariffa di contribuzione utenza prima dell'attivazione degli interventi. Se l'assistito ritiene di non avere la possibilità di sostenere l'onere tariffario, può richiedere ai servizi sociali l'aiuto economico necessario a garantire la fruizione dei servizi sociali.
6. Il pagamento di quanto dovuto quale contribuzione dell'utente ai costi del servizio erogato deve essere saldato entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello del godimento del servizio.
7. Nel caso in cui il richiedente non versi in condizioni di indigenza e disagio economico e si rifiuti di partecipare alle spese del servizio richiesto lo stesso non potrà essere concesso.
8. Nel caso in cui l'onere tariffario sia sostenuto totalmente o parzialmente dai Servizi Sociali, agli interessati verrà comunicato sia l'importo eventualmente dovuto, sia l'importo sostenuto dal servizio quale aiuto economico per garantire l'accesso ai servizi sociali.

Art. 32

(Esclusioni dalle prestazioni sociali agevolate)

1. Salvo i casi di emergenza, sono da escludere le situazioni di:
- a) residenza anagrafica in altri Comuni non appartenenti all'Unione o in Stati esteri;
 - b) non attivazione, da parte di persone che ne abbiano la capacità, nella ricerca di situazioni lavorative alternative o integrative;
 - c) rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
 - d) mancata collaborazione al progetto previsto;
 - e) proprietà o usufrutto gratuito di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dalla famiglia stessa e terreni agricoli di piccole dimensioni;
 - f) esistenza di persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C. e che di fatto vi provvedano.
2. Inoltre, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 109/1998, sono escluse le prestazioni sociali agevolate nelle seguenti condizioni:
- a) titolarità di diritto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un immobile adibito ad uso abitazione se questa è classificata nella categoria catastale A1, A7, A8 ed A9;
 - b) titolarità di diritti di proprietà su più immobili, qualora non si dimostri di avere fatto un uso economico di detti beni (ad esempio non siano stati concessi in locazione);
 - c) proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati (i possessori di auto di cilindrata superiore ai 2000 cc immatricolati negli ultimi 10 anni, di camper, caravan e roulotte).
3. Sono previste infine le seguenti esclusioni cautelative:
- a) presenza di un componente abile al lavoro che non adempia agli obblighi lavorativi o di ricerca del lavoro. Mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'Impiego o agenzie di collocamento;
 - b) rifiuto di offerte di lavoro anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
 - c) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua non appropriatamente giustificati di attività formative, tirocini, stages, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, borse di lavoro, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;

d) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato.

CAPO III RECUPERO CREDITI

Art. 33

(Rateizzazione)

I Servizi Sociali dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni possono proporre al CdA la concessione al creditore della rateizzazione del debito nell'arco temporale massimo di 24 mesi e per importi sino ad € 2.500,00.

Nei confronti delle persone che non ottemperino all'obbligo del versamento delle eventuali quote di contribuzione ai costi dei servizi, così come nei confronti di coloro che non rimborsino quanto indebitamente ricevuto, si procederà ad avviare ogni azione giudiziaria ritenuta utile anche mediante l'affidamento dell'attività di recupero al concessionario della riscossione o mediante cessione del credito. Non si procede al recupero coatto del credito nel caso in cui lo stesso sia inferiore ad € 50,00, ovvero nel caso di esaurimento di precedente procedura coattiva con esito negativo, ovvero per accertata insolvibilità del creditore, ovvero per irreperibilità del medesimo.

Nei casi sopra citati il CdA dell'Unione, su proposta del Responsabile del Servizio, adotta provvedimento di abbandono e della conseguente minore entrata.

Art. 34

(Rivalsa nei confronti di altri Comuni)

1. Allorché siano attuati interventi a favore di non residenti, l'Unione, previa comunicazione dei provvedimenti assunti, esercita la rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito. In tal caso gli oneri rimangono a carico del Comune di residenza anagrafica al momento dell'intervento, indipendentemente da eventuali variazioni di essa intervenute successivamente al provvedimento di ammissione all'assistenza.

Art. 35

(Rivalsa nei confronti dell'interessato e degli obbligati agli alimenti)

1. Qualora l'interessato abbia beni patrimoniali, previa sottoscrizione di una dichiarazione al momento della domanda di assistenza con cui l'interessato riconosce all'Amministrazione comunale un diritto di prelazione sui propri beni immobiliari, l'Unione può procedere all'acquisizione dei beni, quando sussistono pendenze di natura economica non saldate, fino alla compensazione del credito.

2. Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari obbligati ex art. 433 del CC (cioè nell'ordine:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;

- il suocero o la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali, questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno presso l'ufficio amministrativo del Presidio sociale. In caso di rifiuto di contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere dichiarazioni attestanti tale diniego che verranno valutate dall'organo decisionale nel contesto dell'intera istanza.

3. Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

4. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

CAPO IV CRITERI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI ISEE

Art. 36

(Oggetto e Definizioni)

1. Il presente Capo individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai CAAF convenzionati con i Comuni dell'Unione.

2. Si intende per Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 37

(Finalità)

1. Il presente capo tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai Servizi Sociali dell'Unione, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socioeconomiche autodichiarate dagli utenti.

Art. 38

(Tipologia dei controlli)

1. Gli accertamenti si distinguono:

a) con riferimento ai destinatari, in:

- Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- Mirati, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

- Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;

b) con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici;
- Dati e notizie personali;
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Art. 39

(Metodologia di accertamento)

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo [art. 7](#), e normalmente connessi all'accertamento documentale.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
4. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Art. 40

(Controlli a campione)

1. Gli accertamenti di norma effettuati sono quelli a campione. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sarà svolta dai Servizi Sociali comunali per le pratiche di propria competenza che effettueranno il controllo sul campione delle dichiarazioni relative a beneficiari di provvedimenti favorevoli.
2. Gli Uffici Sociali Comunali dovranno attivare la procedura di verifica qualora ritengano che sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate.

Art. 41

(Controlli mirati)

1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo verranno sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni, con provvedimento favorevole, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a zero.
2. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche verrà effettuato ogni volta sussistano fondati dubbi circa la veridicità del contenuto e questo influisca sostanzialmente ai fini della determinazione del provvedimento richiesto.
3. La fondatezza del dubbio può consistere:
 - nel riscontro di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dall'ente;

- nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti;
- nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Art. 42

(Procedimento per l'estrazione del campione)

1. I singoli Uffici di Servizio Sociale Comunale per ciascun tipo di procedimento provvederanno all'estrazione del campione da sottoporre al controllo.
2. Il campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo è determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti della Pubblica Amministrazione:
 - fino a 100 beneficiari il controllo viene effettuato sul 20% con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale;
 - oltre i 100 beneficiari il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato sul 10% della quota eccedente. Anche in questo caso opera l'arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale. (esempio su 120 D.S.U. da controllare sono: 20 (100 x 20%) e 2 (20 x 10%) in totale 22 D.S.U. da controllare)
3. La scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata con sorteggio.

Art. 43

(Irregolarità od omissioni)

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificato:
 - l'evidenza della irregolarità o della omissione;
 - la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.
 Conseguentemente si provvede a:
 - la sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la prestazione sociale agevolata;
 - la richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.
 Tale attività è svolta dal Servizio Sociale comunale nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle DSU.
2. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi.

Art. 44

(Procedimento per il controllo delle DSU: Documentazione probatoria ed integrativa)

1. L'Ufficio sociale comunale, nell'ambito della propria attività di verifica, dovrà richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ad eccezione di quella già in possesso dalla Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 403/98;

2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dal comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.

3. Per la verifica dell'invalidità superiore al 74%, non essendo possibile l'autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 dovrà essere richiesta alla Commissione medica U.S.L. competente un'attestazione sulla percentuale di invalidità riconosciuta.

4. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate e/o con la Guardia di Finanza.

Art. 45

(False dichiarazioni od attestazioni)

Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche sottoposte a controllo il Responsabile del Procedimento, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi in virtù della falsa o mendace dichiarazione ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra menzionato. Qualora sia ritenuta necessaria per la violazione delle norme di diritto penale la segnalazione alla Procura della Repubblica dovrà essere indicata espressamente la *notizia criminis* ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

TITOLO IV

SERVIZI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

CAPO I

SERVIZI TRASVERSALI

Art. 46

(Servizio sociale professionale)

1. Obiettivi. Le funzioni del Servizio Sociale Professionale sono finalizzate alla:

- lettura e decodificazione della domanda;
- presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;
- attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete;
- accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione della persona;
- garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità, promuovendone lo stato di benessere psichico, fisico, sociale ed economico rimuovendo le cause che si oppongono alla sua realizzazione e favorire la piena partecipazione alla vita della comunità.

2. Il Servizio Sociale Professionale, svolto dagli Operatori Sociali dell'Unione dei Comuni, mette in atto anche la funzione di Segretariato sociale di base, che risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possano risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

3. Attraverso il Segretariato sociale si garantisce unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di collegamento con strutture sovracomunali (ASL, Provincia, Regione),

funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.

4. Destinatari. Sono destinatari degli interventi tutte le persone residenti nel territorio dell'Unione. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato

del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali (comma 3 art. 2 della Legge n. 328/2000).

5. Modalità di accesso al servizio. L'Operatore Sociale svolge la propria attività prevalentemente presso la sede del proprio Comune, garantendo però, nel contempo, la propria puntuale presenza anche presso la sede dell'Unione dei Comuni in occasione delle periodiche riunioni del Comitato Tecnico, convocate dal Responsabile del Servizio Sociale, per le necessarie attività di coordinamento ed équipe.

CAPO II AREA MINORI

Art. 47 (Servizio educativo territoriale scolastico e domiciliare)

1. Definizione del servizio

L'intervento del servizio educativo territoriale, rivolto ai minori dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, ha lo scopo di incidere sui fattori di rischio e sui danni relativi alle situazioni di disagio, di difficoltà relazionale e di emarginazione di minori e delle loro famiglie.

Il servizio si pone come intervento di sostegno educativo rivolto al nucleo familiare nel suo complesso, pur avendo l'obiettivo del benessere e dello spazio evolutivo dei figli minori, intervenendo direttamente nel loro ambiente di vita quotidiana. Il servizio fornisce, attraverso la presenza dell'educatore, un affiancamento educativo al minore/adolescente all'interno della sua famiglia, coinvolgendo i genitori e favorendo il confronto tra genitori e figli al fine di migliorare le condizioni relazionali. Ha una funzione preventiva rispetto all'istituzionalizzazione e si pone come supporto alle famiglie che, su indicazione del Servizio Sociale e/o del Tribunale dei Minorenni e/o scuola, presentino anche disfunzionalità relative agli aspetti di "cura" dei piccoli. Il suo scopo è far leva sul riconoscimento delle potenzialità dei minori e dei diversi sistemi, agenzie che interagiscono

fra loro nel percorso evolutivo, famiglia, scuola, gruppo dei pari, mirando a restituire a ciascuno le proprie competenze per la risoluzione dei problemi. L'intervento del servizio educativo si coordina e interagisce con gli altri servizi presenti sul territorio attraverso la mediazione del servizio sociale comunale.

I servizi e le associazioni presenti nel territorio rappresentano indubbiamente una importante risorsa per le comunità locali. Solo attraverso un lavoro sinergico e l'integrazione degli interventi sarà possibile contribuire al benessere dei minori e arricchire di opportunità il loro percorso di crescita.

2. Finalità

Il Servizio di Assistenza Educativa consiste in un intervento mirato ad aiutare la famiglia a svolgere meglio il suo ruolo, affiancandola nei casi di carenza, sotto il profilo educativo, familiare, scolastico e ambientale recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale.

L'obiettivo prioritario che il servizio si pone è quello di assicurare un sostegno educativo adeguato ai bisogni espressi o latenti dei minori. Per questo motivo verranno previste una serie di risposte diversificate adattabili alle situazioni prese in carico predisponendo per ogni utente un piano educativo personalizzato. Ogni piano perseguirà l'obiettivo dell'acquisizione dell'autonomia e sarà strutturato in modo da fornire gli strumenti affinché il minore possa autodeterminarsi ed essere protagonista delle proprie scelte di vita. Alla famiglia verrà garantito il massimo sostegno nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e non, con particolare riguardo alla funzione di "accompagnamento" all'età adulta del minore ivi inserito. Peraltro è sempre più evidente che solamente dando una connotazione educativa agli interventi assistenziali attuati nel territorio, si può compiere un lavoro preventivo rispetto al rischio di disadattamento. L'intervento educativo deve costituire una risposta flessibile ed innovativa al disagio psico-sociale e si ritiene sia possibile sostenere il minore e la sua situazione di vita prevenendo e intervenendo sulle dinamiche relazionali disfunzionali, evitando il più possibile il ricorso a servizi sostitutivi della famiglia quali l'affidamento familiare, l'affidamento a comunità educative o ad istituti assistenziali.

L'intervento educativo opererà il cambiamento su due versanti:

1. contesto socio-ambientale: comprendente l'insieme di persone, cose, strutture o sovrastrutture che circondano il minore;
2. il minore e la famiglia: partendo dall'analisi realistica delle loro capacità-e potenzialità.

Il lavoro del Servizio Educativo Territoriale si baserà sulle seguenti prospettive generali;

- Prospettiva della globalità: qualsiasi evento educativo si realizza sempre come un tutto organico e complesso, aperto verso altri punti di vista e altre professionalità;
- Prospettiva della operatività: consapevole orientamento verso il futuro, apertura verso orizzonti;
- Prospettiva della relazionalità: capacità di comunicare facendo assumere importanza rilevante alla concretezza e alla continuità della relazione educatore-educando;
- Prospettiva della integrazione tra individuo e società: autoeducazione del soggetto e presa di coscienza della realtà e delle sue esigenze;

3. Destinatari

L'intervento deve configurarsi come azione educativa e/o preventiva rivolta a situazioni di disagio sociale e psicologico ed indirizzata a quei minori già soggetti a processi di emarginazione al fine di evitare ulteriore disadattamento, sofferenza e isolamento.

Il Servizio educativo integrato è rivolto principalmente a:

- minori che presentano situazioni di scarsa socializzazione, di assenza di riferimenti positivi, di uso confuso e disorientato del tempo libero, di rapporti conflittuali con il mondo dei pari

e/o degli adulti, e per i quali si renda necessario l'aiuto quotidiano nel percorso di vita (famiglia, scuola, lavoro, gruppo dei pari, tempo libero) attraverso un progetto che delinei obiettivi, strumenti, tempi di attuazione e loro verifica;

- destinatari prioritarie sono le famiglie con minori in situazioni di privazione culturale, difficoltà affettivo relazionali e scolastiche, minori con problemi intraparentali o venga a mancare uno dei genitori, minori in situazioni di grave marginalità sociale ed economica, minori deprivati affettivamente con modelli familiari improntati sulla violenza e sulla delinquenza.
- minori affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento certificata;
- minori interessati da un decreto della magistratura minorile per cui si renda necessario attuare interventi di contenimento e riduzione della situazione di pregiudizio.
- minori interessati da provvedimenti di affido e adozione portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento in presenza o meno di certificazioni diagnostica.

4. Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio può essere proposta dall'operatore sociale del Comune di residenza, dal Tribunale per i Minorenni ovvero richiesta dal nucleo familiare, dallo stesso minore, dalla scuola, da altri enti o istituzioni.

5. Prestazioni

Il Servizio Educativo Territoriale affronta i problemi del minore e della sua famiglia in difficoltà, con un approccio relazionale, multidimensionale e multiprofessionale, articolandosi in prestazioni professionali di esperti, finalizzate al superamento del disagio rilevato.

Nel servizio educativo è di fondamentale importanza il lavoro in équipe poiché una diversificazione degli apporti professionali affronta meglio sia la molteplicità dei problemi che si presentano che la progettazione e la verifica dei singoli interventi.

Gli interventi del servizio educativo integrato, mirano a:

- sostegno educativo al minore e alla famiglia, attraverso prestazioni professionali finalizzate al superamento del disagio, con contestuale consulenze sui problemi specifici nonché di auto nell'organizzazione domestica;
- favorire nella famiglia l'acquisizione di consapevolezza verso atteggiamenti e dinamiche relazionali che ostacolano la relazione educativa genitore-figlio, promuovendo nella famiglia adeguatezza rispetto a stili educativi e razionali;
- migliorare le capacità relazionali e comunicative del minore, favorendo anche un atteggiamento di attenzione e cura della propria persona;
- mantenimento del minore in famiglia attraverso il recupero delle risorse potenziali della famiglia stessa ed il rafforzamento delle figure parentali affinché si riappropriino delle competenze genitoriali;
- iniziative di organizzazione, recupero e/o integrazione scolastica;

L'attivazione del servizio osserverà le seguenti fasi:

1. Raccolta dei dati – Analisi della situazione di partenza tramite colloqui preliminari con l'operatore sociale comunale, la famiglia e i referenti in ambito scolastico e sociale:

- consultazione della documentazione relativa al caso
- incontri con le figure più rappresentative
- analisi della situazione personale, familiare, scolastica e sociale
- analisi del contesto socio-ambientale in cui si andrà ad operare
- valutazione delle risorse e dei limiti.

2. Programmazione – Rielaborazione in termini operativi dei dati raccolti

- a. definizione della problematica;
- b. formulazione di ipotesi di intervento;
- c. verifica della collaborazione, della disponibilità e delle potenzialità da parte dei genitori, degli insegnanti, del volontariato, dei servizi territoriali o di persone appartenenti ad altre reti utilizzabili nell'intervento;
- d. elaborazione di un progetto educativo individualizzato (interventi, obiettivo generale, obiettivi intermedi, obiettivi indiretti, tempi, operatori coinvolti).

3. Realizzazione – Intervento dell'educatore:

- a. costruzione di una relazione con il minore e la sua famiglia;
- b. divenire significativo oggetto di identificazione mantenendo una giusta distanza;
- c. stabilire un rapporto di empatia;
- d. impiegare l'attenzione e l'ascolto quali costanti del lavoro educativo e ricerca di confronto periodico con gli altri operatori coinvolti al fine di usare strategie comuni e raggiungere una omogeneità di intervento

4. Incontri mensili di équipe:

- a. valutazione dell'intervento in atto;
- b. confronto tra operatori coinvolti;
- c. messa a punto delle strategie di intervento;
- d. programmazione degli interventi successivi;
- e. supervisione dello psicologo alle varie figure professionali coinvolte.

5. Feedback:

tramite incontri periodici con famiglia, scuola o altri servizi coinvolti, al fine di valutare l'andamento degli interventi attuati rispetto agli obiettivi prefissati.

6. L'Équipe

Il servizio educativo rivolto ai minori sarà svolto da un'équipe composta dai seguenti operatori:

- Psicologi
- Pedagogisti / educatori
- Operatori sociali dei Comuni aderenti al progetto;

Il lavoro dell'équipe si esplica attraverso:

- rapporti diretti con gli utenti, finalizzati alla ricerca e al potenziamento delle loro risorse.
- iniziative dirette a promuovere l'inserimento nel mondo della formazione professionale (obbligo formativo, corsi di qualificazione professionale) e del lavoro (invio a centri di inserimento lavorativo);
- costituzione di un rete di legami tra il nucleo familiare e ambiente esterno quali la scuola, ludoteche, laboratori, informa-giovani, soggiorni estivi strutturati, riducendo le situazioni di isolamento;
- favorire l'acquisizione delle regole nell'interazione con il gruppo dei pari e con gli adulti nei diversi contesti relazionali.

7. Il lavoro di rete

Per la realizzazione di interventi incisivi ed efficaci si rivela fondamentale la costruzione di reti sociali formali ed informali che concorrano a promuovere processi di crescita e sviluppo individuali e collettivi.

Condizione indispensabile per la messa in atto di una strategia di interventi educativi mirati al superamento del disagio di minori adolescenti e famiglie, è il coinvolgimento e la collaborazione

con gli operatori della Neuropsichiatria infantile, Consultorio familiare, Sert, Centro di Salute mentale, Servizi Sociali Provinciali, dell'A.S.L. Altresì, fondamentale è la collaborazione costante con le Scuole presenti sul territorio, ritenute osservatori privilegiati della vita dei minori e indispensabili interlocutori per la messa a punto di progetti educativi mirati e integrati.

Tutti gli interventi sono svolti sulla base di una progettazione di lavoro professionale, pensato e gestito dall'équipe, in cui vengono stabilite le competenze di ciascuno in relazione all'obiettivo da raggiungere.

L'équipe avrà un ufficio di riferimento individuato inizialmente presso una sede, ove sarà tenuta la documentazione (cartelle utenti e schede di valutazione) relativa a ciascun intervento, mentre nello svolgimento quotidiano del lavoro si avvarrà di sedi diverse (domicilio utenze, scuole, sedi di associazioni, ludoteche, altro).

8. Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento del Servizio educativo sono le agenzie primarie e secondarie di socializzazione: famiglia, scuola, lavoro, tempo libero.

In particolare si prevedono:

Famiglia

- appoggio e sostegno nei compiti educativi;
- negoziazione tra le richieste della famiglia e del minore;
- avvio di processi di aiuto e auto-aiuto.
- Mediazione familiare in caso di conflitti e/o separazione dei coniugi

Scuola

- collaborazione con gli insegnanti (sia nella fase iniziale di raccolta informazione che nella programmazione degli interventi)
- raccordi tra scuola e famiglia al fine di migliorarne i rapporti ottimizzando i ruoli educativi propri di ciascuno (genitori /insegnanti).
- letture e analisi dei bisogni e delle problematiche dei minori con difficoltà di inserimento sociale;
- creazione di progetti mirati e integrati con il singolo e il gruppo classe (ad esempio lavoro sui prerequisiti da realizzare nelle scuole materne).

Tempo libero

- ricerca e promozione di risorse per l'attività del tempo libero (associazione sportiva gruppi parrocchiali, gruppi informali ecc.);
- partecipazioni alle attività di tali organizzazioni;

9. Strumenti dell'équipe

Il Progetto educativo individuale costituisce lo strumento principale dell'équipe del servizio educativo in quanto fondamentale per l'attuazione sistematica e programmata di obiettivi, metodologia, attività. E' costituito dai seguenti elementi:

- a) analisi della domanda;
- b) definizione dei bisogni decodificati rispetto alla domanda iniziale, attraverso protocolli di osservazioni;
- c) determinazione degli obiettivi sostanziali a breve – medio - lungo termine. Per obiettivi sostanziali si intendono quelli definiti da tutta l'équipe;
- d) determinazione degli obiettivi strumentali a breve – medio - lungo termine. Per obiettivi strumentali si intendono quelli stabiliti da tutta l'équipe ma perseguiti dai singoli operatori secondo le proprie competenze;
- e) indicazioni delle attività, degli strumenti, delle modalità di lavoro, nonché dei tempi di

verifica di efficacia ed efficienza;

f) definizione degli indicatori di efficacia e efficienza;

g) verifica, a cadenze trimestrali, del lavoro sul caso ed eventuale riformulazione del piano in collaborazione con gli altri operatori di territorio del Servizio sociale e/o sanitario che hanno in carico il caso.

10. Attività del servizio educativo rivolto ai minori

Il servizio si articolerà nelle seguenti attività:

- Programmazione
- Lo Psicologo coordinatore
- Coordinamento del Servizio
- Attività
- Sportello scolastico
 - Coordinamento attività educativa
 - Assistenza e sostegno educativo

a) Programmazione

Nella programmazione, svolta periodicamente nel giorno stabilito dal coordinatore del Servizio, l'équipe (composta da Psicologo, Pedagogista, Educatore professionale,) discuterà i nuovi casi e aggiornerà quelli già in carico. Una volta al mese è prevista la presenza dell'operatore sociale comunale al fine di informarlo sull'andamento del servizio.

Durante gli incontri di programmazione l'équipe:

- valuta le proposte di intervento educativo provenienti dai servizi sociali o altre istituzioni (scuola, famiglia, altri) e redige una lista di attesa che comprenda anche possibili urgenze (esempio provvedimenti del T.M.);
- assegna i casi prevedendo un ordinamento operativo educatore-minore/educatore-nucleo familiare, il più rispondente alle peculiarità delle risorse e dei bisogni;
- collabora con gli operatori titolari del caso (assistenti sociali e operatori sanitari) concordando con questi la Progettazione di Lavoro nelle sue varie articolazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche;
- prevede la durata dell'intervento stabilendone il termine e verificandone il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

b) Lo Psicologo coordinatore

- Coordinamento del Servizio

Il coordinamento del Servizio e delle attività dei vari operatori coinvolti è attuato dallo Psicologo. Il coordinatore è il referente per il Servizio Sociale. Mantiene costanti contatti con le famiglie, la scuola e gli altri servizi eventualmente coinvolti. Egli stabilisce il giorno settimanale di riunione dell'équipe e i suoi contenuti.

- Attività

Lo Psicologo all'interno del Servizio Educativo prenderà in carico ogni singolo caso. Dettagliatamente dovrà:

- Promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo sociale e relazionale del minore e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza con gli altri operatori preposti al servizio;
- Valutare la situazione del minore e del nucleo familiare, dal punto di vista psicologico e delle dinamiche affettivo relazionali;
- Formulare ipotesi sulle cause di disagio;
- Delineare possibili strategie d'intervento;

- Effettuare attività di sostegno, rivolte ai minori che manifestano gravi situazioni di disagio;
- Collaborare con le altre agenzie educative, alla elaborazione di percorsi educativi individuali;
- Supervisione dell'attività educativa;

Servizio di sportello scolastico

Il servizio dello sportello scolastico è attuato dallo Psicologo all'interno degli edifici scolastici prevalentemente durante le ore di lezione.

Gli obiettivi guida di tale servizio sono prevenzione, mediazione, accoglienza, sostegno, informazione, progettazione e socializzazione.

L'iniziativa nasce con lo scopo di rispondere alle esigenze degli alunni, dei genitori e dei docenti relativamente a disagi personali, rapporti tra genitori e figli, e genitori e scuola, rapporto tra alunni e tra alunni e insegnanti, collaborazioni tra insegnanti e esperti. Lo psicologo, attuando adeguate metodologie, affronta le problematiche che gli vengono portate. Lo sportello scolastico può costruire degli invii per inserimento nel servizio educativo o verso altri servizi esistenti sul territorio.

L'attivazione dello sportello sarà anticipata da un iniziale lavoro di collaborazione e programmazione con gli insegnanti al fine rilevare i bisogni e porre in essere un servizio rispondente alle esigenze della realtà locale. In seguito all'apertura delle scuole verrà indetta una riunione con i genitori per informare e accogliere le loro esigenze.

Lo sportello garantirà le seguenti attività:

- consulenza a insegnanti, genitori, alunni al fine di ottimizzare prestazioni e relazioni e per sostenere nell'alunno il processo di costruzione dell'identità;
- promuovere un clima di collaborazione all'interno della scuola e tra la scuola e la famiglia;
- coinvolgere le famiglie per problematiche che interessano il rapporto scuola famiglia;
- collaborare con gli insegnanti di sostegno, con le figure di sistema della scuola e con altri operatori dell'ASL e vari Servizi Territoriali esistenti;
- aiutare ad acquisire specifiche modalità di intervento;
- progettare ed attuare degli interventi volti alla promozione della motivazione e delle abilità cognitive dell'alunno in termini diagnostici, preventivi e di promozione;
- svolgere attività idonee a promuovere strategie, competenze, abilità in campo formativo didattico ed organizzativo;

c) Coordinamento attività educativa

Il coordinamento dell'attività educativa è svolto dal Pedagogista, con la collaborazione e la supervisione dello Psicologo.

Dettagliatamente le attività del pedagogista coordinatore saranno le seguenti:

- individua i bisogni educativi espressi dal soggetto, in relazione al contesto di appartenenza;
- stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica a genitori ed insegnanti;
- effettua consulenza pedagogica agli operatori dell'equipe;
- cura la progettazione educativa e collabora alla programmazione delle attività educative in seno all'equipe;
- collabora in seno all'equipe alla definizione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni di disagio ed emarginazione;
- individua le ipotesi pedagogiche, nonché gli strumenti d'intervento e verifica dell'efficacia degli stessi;
- documenta l'esperienza, utilizzando strumenti informativi.

d) Assistenza e sostegno educativo

L'intervento di sostegno e assistenza educativa si identifica con l'azione dell'educatore

professionale. In particolare l'attività dell'educatore professionale è caratterizzata da un preciso fine educativo collegato al progetto educativo individuale previsto e agli obiettivi che si intendono raggiungere in base alle seguenti modalità:

- l'educatore realizza il progetto educativo elaborato dall'équipe affiancando il minore nella quotidianità, aiutandolo a trovare possibili soluzioni ai problemi che si pongono;
- comprende i nuovi linguaggi e valori che maturano all'interno dei gruppi giovanili al fine di poter formulare proposte il più possibile rispondenti alle reali esigenze dei minori;
- motiva il minore affinché si attivi ad inserirsi in gruppi, associazioni, parrocchie ed agenzie sociali che offrono spazi di accoglienza e riferimento costante;
- si preoccupa di conoscere, attivare e promuovere tutte le risorse disponibili
- propone le modifiche relative all'organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni degli utenti
- opera con particolare attenzione nei luoghi di vita dei minori (famiglie, gruppo dei pari, tempo libero) dove si evidenziano i problemi e dove si devono attivare risorse per superarli;
- osserva i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psico – fisiche del singolo e della famiglia
- contribuisce alla programmazione ed alla verifica dell'intervento, gestisce azioni mirate al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti individuali socio – educativi, favorendo livelli più avanzati di autonomia.

Il Servizio di assistenza e sostegno educativo potrà essere svolto prevalentemente presso il domicilio dell'utente ma anche in altri contesti, in tutti gli ambienti di socializzazione che favoriscano un'armoniosa crescita del minore (Scuole, palestre, centri di aggregazione sociale, ludoteche).

L'orario dell'educatore sarà variabile. Considerato il tipo di attività l'intervento è svolto in base alle esigenze degli utenti e degli obiettivi preposti e in ogni caso con un orario estremamente flessibile.

11. Valutazione dell'intervento.

La valutazione dell'intervento educativo permette di verificare i risultati e di modificare le linee strategiche e/o programmatiche dello stesso. In accordo con i servizi sociali dei Comuni aderenti al progetto verranno effettuate delle verifiche in itinere (sulla base degli indicatori in ragione del singolo contesto) e seguenti valutazioni che consentiranno di ridefinire il progetto di intervento e programmare le azioni successive.

La valutazione degli obiettivi specifici potrà essere effettuata (conformemente agli accordi che si potranno definire con il Servizio Sociale dei Comuni aderenti al progetto) attraverso:

- colloqui di verifica con la famiglia
- colloqui di verifica con il minore
- colloqui di verifica con gli insegnanti
- strumenti standardizzati quali schede di valutazione
- osservazione del minore nel contesto di gruppo (verifica sulla riduzione del comportamento problema);

Gli indicatori dell'efficacia dell'efficienza del servizio potrebbero essere:

- numero di utenti che hanno fatto riferimento allo sportello, distinguendo tra minori, genitori e insegnanti;
- numero di utenti che fanno richiesta dell'assistenza educativa domiciliare;
- la costanza dell'intervento;
- il coinvolgimento dei genitori e/o insegnanti;
- il grado di soddisfazione espresso dai fruitori del servizio (minori / genitori / insegnanti);
- la capacità di far emergere condizioni di disagio e di intervenire adeguatamente e/o indirizzarle

positivamente;

- la realizzazione di iniziative in grado di incidere positivamente sul contesto scuola/ famiglia/ classe/ gruppo dei pari;
- i risultati del questionario di valutazione del Servizio di Psicologa Scolastica;
- numero ed esito dei reclami pervenuti durante il periodo di attività del Servizio Educativo.

12. Ulteriori attività

1). Attività di accoglienza nelle prime classi (I anno scuola dell'infanzia, I anno scuola primaria e I anno scuola secondaria di I grado).

L'attività di accoglienza verrà programmata in collaborazione con gli insegnanti e attuata nelle prime settimane dell'anno scolastico.

L'obiettivo di tale iniziativa è quello di sviluppare nell'alunno competenza orientative specifiche, finalizzate ad ambientarsi nel nuovo contesto in cui si inserisce. L'alunno impara a muoversi e a dominare cognitivamente uno spazio più complesso rispetto a quello precedentemente sperimentato, decodificando le regole di funzionamento e di sviluppo del nuovo sistema; costruisce rapporti significativi di tipo complementare e simmetrico, gestisce relazioni asimmetriche con gli insegnanti, valuta le proprie risorse per rispondere in modo adeguato alle richieste del sistema scuola.

2). Attività di orientamento scolastico

L'attività di orientamento scolastico integra quella di tipo informativo attuata dagli insegnanti. E' rivolta agli studenti che frequentano l'ultimo anno delle scuole medie ed è realizzata entro i termini di scadenza per la pre-iscrizione alle scuole superiori.

L'orientamento prevede la somministrazione di tre prove aventi lo scopo di aiutare a capire le abitudini di studio e modificarle in vista di un migliore rendimento scolastico e le attitudini in vista di una scelta professionale o indirizzo scolastico appropriato. La serie di prove verrà somministrata da operatori qualificati all'interno del gruppo classe delle terze medie. Nella prima parte verrà somministrato un test di struttura dell'intelligenza, mentre nella seconda parte una prova sulla efficienza nello studio e un questionario sulle preferenze professionali. Al termine della somministrazione e correzione delle batterie di test verrà elaborato un profilo individuale che verrà comunicato ad ogni singolo studente.

Lo scopo dell'intervento è di dare allo studente l'opportunità di fare una scelta scolastica e/o professionale personale, responsabile, rispondente alla sua capacità e aspettative.

3). Attività di Laboratorio studio-attività creative

L'attività di laboratorio studio-attività ricreative complementare ad altre azioni educative, concorre a favorire un armonico sviluppo cognitivo, relazionale e psico-affettivo. Le attività proposte, infatti, consentiranno di esprimere liberamente curiosità e creatività, e di sperimentare, conoscere, confrontarsi, in un contesto protetto in cui gli educatori assumono il ruolo di facilitatori di comunicazione. L'organizzazione e la supervisione di dette attività sarà a cura del pedagogo.

L'attività consiste nel stabilire almeno un incontro settimanale con i minori in carico, suddivisi in gruppi. L'organizzazione dei gruppi sarà fatta in base all'età e alle peculiarità di ciascun minore. Il laboratorio è strutturato in due tempi: un primo momento in cui si svolgeranno delle attività legate alla programmazione scolastica al fine di migliorare il rendimento scolastico attraverso la collaborazione degli stessi minori inseriti in educativa (gruppi di auto-aiuto), guidati dagli educatori. Il secondo momento prevede delle attività educative manipolative (attività di decoupage, utilizzo di materiali riciclabili).

Aggiornamento del personale.

La formazione del l'aggiornamento costituisce un sistema di valorizzazione delle risorse umane presenti nell'ambito dei servizi che si intendono attuare.

Il costante arricchimento professionale degli operatori assume un significato particolare in quanto coinvolge in formazione continua tutti i livelli operativi.

Gli operatori inseriti nell'espletamento del servizio educativo frequenteranno dei corsi di aggiornamento della durata di 20 ore su tematiche inerenti il servizio ("disturbi di apprendimento", lavoro di rete, gestione delle relazioni, somministrazione materiale psicodiagnostico).

Lavoro sui prerequisiti in bambini di 4 anni che frequentano il secondo anno di scuola materna.

Nell'ambito del servizio educativo si intende predisporre e attuare un lavoro di individuazione preventiva delle difficoltà di apprendimento nella scuola materna al fine di identificare per tempo i bambini con esigenze particolari e stabilire una serie di interventi per evitare un loro eventuale insuccesso scolastico. In particolare si intende procedere nel seguente modo: la prima fase riguarda la formazione delle insegnanti della materna, somministrazione della prove del PSS "Screening per l'età prescolare" ai bambini di 4 anni, valutazione dei protocolli, adattamento del programma scolastico alle effettive esigenze dei bambini al fine di compensare le eventuali carenze riscontrate;

13. Partecipazione al costo del servizio

Il servizio è integralmente gratuito per gli utenti. Il costo del servizio sarà posto a carico dell'amministrazione di residenza degli utenti.

14. Documentazione dell'équipe e materiali utilizzati

Il piano educativo individualizzato può essere considerato lo strumento primario impiegato dall'équipe. La sua stesura sarà il risultato della compilazione, consultazione e aggiornamento della seguente documentazione:

- cartelle individuali;
- relazione mensile su ogni utente da cura dell'educatore;
- relazione trimestrale dello psicologo-coordinatore sul Servizio;
- programma di lavoro mensile;
- schede rilevazione attività mensile utente;
- scheda attività mensile operatore.

La cartella individuale viene periodicamente aggiornata dallo psicologo e dal pedagogo in base alle proprie competenze.

Per ogni singolo caso verrà redatta una relazione iniziale, una in itinere ed una finale da consegnare all'Operatore Sociale del Comune di appartenenza.

Gli operatori avranno la possibilità di utilizzare del materiale psico-diagnostico al fine di rilevare in modo oggettivo, la presenza di difficoltà legate all'apprendimento, alla sfera comportamentale e relazionale.

Art. 48

(Servizio assistenza scolastica)

Definizione:

1. Con circolare n. 3390 del 30 novembre 2001, il Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed Università - ribadendo che l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, ha introdotto la distinzione tra assistenza di base e assistenza specialistica assegnando alle istituzioni scolastiche la prima (assistenza materiale e cura dell'igiene personale, ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, accompagnamento per l'uso dei servizi

igienici). Restano attribuite agli Enti locali le funzioni inerenti l'assistenza specialistica con prestazioni professionali specifiche. Il servizio di assistenza specialistica è un servizio a carattere educativo svolto con personale qualificato - a titolo esemplificativo Educatore professionale, assistente educativo, traduttore del linguaggio dei segni. Detto personale è distinto da quello docente, da quello ausiliario e amministrativo (di pertinenza della scuola) e altro personale le cui mansioni e prestazioni siano di carattere squisitamente assistenziale (es. assistenti domiciliare), ma collabora con questo nel raggiungimento degli obiettivi fissati nella Programmazione Educativa Individuale (PEI).

2. Il servizio di assistenza scolastica è rivolto ad alunni che si trovino in una condizione di disabilità particolarmente grave e che necessitino, per perseguire l'integrazione scolastica, dell'affiancamento, in aggiunta al personale docente, di personale educativo specializzato per un determinato numero di ore durante la frequenza scolastica.

3. La modalità di intervento prevede l'affiancamento agli alunni di operatori qualificati per un dato tempo (normalmente coincidente con tutto l'anno scolastico), in un dato luogo (normalmente coincidente con l'istituto scolastico frequentato) e per un dato numero di ore settimanali da stabilirsi caso per caso.

4. Il servizio, in applicazione del quadro normativo nazionale e regionale che riconosce nella scuola un contesto formativo adeguato anche per i ragazzi con disabilità, deve tendere a garantirne il diritto allo studio e pertanto deve presupporre il perseguimento delle seguenti finalità:

- Agevolare la frequenza, l'integrazione e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico;
- Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- promuovere lo sviluppo delle potenzialità ed il mantenimento delle capacità individuali;
- Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.
- favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con il personale docente e non docente.

Destinatari:

Il servizio è rivolto ad alunni con disabilità grave, in possesso della certificazione rilasciata dall'ASL, che frequentanti le locali scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

L'assistenza scolastica specialistica per soggetti portatori di handicap frequentanti istituti secondari di II grado è garantita dal competente servizio sociale presso l'amministrazione provinciale territorialmente competente.

Organizzazione del servizio:

- Acquisita la richiesta di iscrizione di alunno diversamente abile l'istituto scolastico riunisce il Gruppo Handicap;
- In presenza di alunni con deficit gravi, qualora se ne individui la necessità, nel GH vengono concordate le richieste relative al servizio di cui trattasi con indicazione della figura professionale richiesta e della tipologia di intervento da attivare.
- Il Dirigente scolastico inoltra all'Ufficio di Servizio Sociale dell'Unione la eventuale richiesta di assistenza corredata, per ciascun alunno, della seguente documentazione:
 - a) diagnosi funzionale;
 - b) verbale GH (dal quale risulti la necessità di attivazione del servizio, la tipologia di intervento e la figura professionale richiesta)
 - c) PEI

Ricevuta la richiesta di attivazione del servizio e la relativa documentazione il Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione, dispone l'attivazione del servizio invitando, nel contempo, il coordinatore del servizio individuato dalla cooperativa che gestisce il Servizio, a prendere contatto con la scuola richiedente al fine di concordare la specifica progettualità.

Nel corso dell'anno scolastico si provvede a monitorare – ed eventualmente, rimodulare - il servizio attraverso la partecipazione alle periodiche riunioni del GH.

Il servizio sarà strettamente coordinato con l'équipe territoriale della USL, con le strutture scolastiche e le altre agenzie formative presenti nel territorio.

Trattandosi di un servizio di sostegno per consentire l'adempimento di un obbligo scolastico lo stesso non è soggetto alla partecipazione al costo da parte dell'utenza servita.

Art. 49

(Servizio soggiorni climatici)

1. Il servizio consiste nella realizzazione di attività ludico-ricreative per i bambini e i ragazzi. I soggiorni estivi sono rivolti di norma a bambini e ragazzi in età compresa tra gli 8 ed i 17 anni. Il servizio consiste nell'organizzazione di soggiorni, diversificati per fascia d'età, in località marine e/o montane comprensivi di pensione completa, assistenza 24h su 24h, programma di animazione e di viaggio andata e ritorno. La gestione del servizio viene di norma affidata globalmente a ditta o cooperativa.

Art. 50

(Servizio di aggregazione sociale)

1. E' un servizio di gestione per lo svolgimento di attività aggregative, culturali e di socializzazione rivolte ad anziani, disabili e minori (12/17 anni) con lo scopo di creare nuove opportunità di incontro, di socializzazione e di prevenzione.

2. Si configura come momento di incontro per la vita comunitaria, scambio intergenerazionale e può fungere come sede d'appoggio per gli altri servizi territoriali.

3. Le attività prevedono:

- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di animazione, culturali, ricreative, sociali e sportive;

- realizzazione di eventuali laboratori (ginnastica dolce, cucito, pittura ecc);

Potranno essere organizzati servizi di interesse generale e servizi specifici a secondo delle proposte ed interesse dell'utenza:

- laboratori ricreativi, sportivi, espressivi ed artigianali;

- iniziative ricreative varie, manifestazioni culturali, sportive e spettacoli;

- animazione e socializzazione;

- interscambi culturali;

- organizzazione di gite ed escursioni;

- trasporto al Cinema;

- altre iniziative rispondenti ai fini e obiettivi posti dal Servizio Sociale;

- altre attività proposte dai soggetti-utenti.

4. I servizi vengono offerti anche in spazi aperti (campi sportivi, parchi, ecc.) e/o in altre strutture pubbliche fruibili per le varie attività.

Art. 51

(Servizio ludoteca minori)

1. La ludoteca fornisce un servizio gratuito rivolto a tutti i bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni. La frequenza deve essere organizzata in modo tale da rispettare diversi momenti di crescita, organizzata quindi per gruppi di età, in modo tale da assicurare temporaneamente la fruizione del servizio da parte di ciascun bambino per 2/3 ore al giorno per un massimo di 2/3 volte alla settimana.

2. Il servizio ludotecario rappresenta un momento formativo della vita di tutti i giorni del bambino, i cui obiettivi principali sono:

- concorrere all'azione educativa della famiglia ;
- favorire la capacità di socializzazione del bambino attraverso il gioco e l'attività di gruppo;
- potenziare la creatività del bambino attraverso l'esplorazione e la manipolazione del proprio corpo e dell'ambiente circostante.

Art. 52

(Servizio di affidamento familiare)

1. Per affidamento familiare s'intende l'inserimento temporaneo di un soggetto debole, privo di un ambiente familiare idoneo per un adeguato sviluppo psico-fisico, presso una famiglia diversa da quella di origine o presso una persona singola, in grado di garantirgli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, nonché validi e significativi rapporti affettivi.

2. L'affidamento familiare può essere disposto in favore di minori, anziani, interdetti giudiziari, inabilitati o di altri soggetti a grave rischio di emarginazione, privi di un nucleo familiare proprio e per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare è pregiudizievole ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

3. Nei casi riguardanti minori l'affidamento viene disposto dall'Ufficio di Servizio Sociale nelle forme e con le modalità indicate nel titolo I della Legge 4 maggio 1983 n. 184.

4. Nei casi riguardanti altri soggetti deboli l'affidamento viene disposto dall'Ufficio di Servizio Sociale previo consenso manifesto dell'interessato o di colui che esercita la tutela o la curatela, e se occorre, con il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

5. L'affidamento deve essere formalizzato attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine, purché non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria.

6. A favore dei nuclei familiari che accolgono soggetti in affidamento residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni *"Valle del Pardu"* - *Oglastra meridionale*, può essere erogato un contributo economico mensile o annuale secondo le valutazioni della Commissione Tecnica e le modalità previste nel Servizio di assistenza economica.

7. Qualora i soggetti affidati non siano residenti presso i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni, alla famiglia affidataria potrà essere erogato un contributo la cui entità sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, su proposta del Servizio Sociale.

Art. 53

(Servizio di inserimento in comunità alloggio)

1. L'obiettivo principale di questo servizio è di offrire un ambiente accogliente ai minori allontanati dalla propria famiglia, dove possano essere soddisfatti i bisogni di relazione e sostegno. Il servizio si rivolge ai bambini e ai ragazzi che per motivi diversi non possono permanere all'interno del proprio nucleo familiare.

2. L'inserimento in Comunità alloggio è predisposto dal Servizio Tutela per minori sottoposti a

provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il costo della retta di ospitalità sarà posta a carico dell'Amministrazione e/o altri enti secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti.

Art. 54

(Servizio di adozione)

1. L'adozione nazionale ed internazionale, nonché l'affidamento sono regolati dalla legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. che si intendono integralmente richiamate dal presente regolamento.
2. I coniugi che intendono fare domanda di adozione nazionale e/o internazionale devono sottoporsi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii., ad un percorso adottivo suddiviso in tre fasi:
 - I fase: percorso di informazione e formazione;
 - II fase: istruttoria della coppia;
 - III fase: percorso post-adozione per le coppie che hanno adottato un minore.
3. Si rimanda nel dettaglio alla normativa vigente in materia.
4. Il servizio sociale, in caso di adozione nazionale ovvero di adozione internazionale, nel primo anno di permanenza del minore presso la famiglia adottiva, esercita una attività di vigilanza che si conclude con la stesura di una relazione che viene inviata al Tribunale per i minori.

CAPO III

AREA ADULTI E DISABILI

Art. 55

(Servizio di assistenza economica)

1. Definizione.

Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati alla tutela e al sostegno di nuclei familiari o persone sole che versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito, familiare, annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale fissato annualmente dall'Assessorato Regionale

Igiene	Sanità	e	Assistenza Sociale.
--------	--------	---	---------------------

2. Forme d'intervento.

Gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

- Assegno economico per servizio civico;
- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica straordinaria;
- Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
- Interventi concernenti l'erogazione di contributi economici per minori, disabili, e anziani ospiti strutture residenziali;
- Assistenza economica per il pagamento di spese sanitarie;
- Rimborsamento per spese funerarie.

3. Per nucleo familiare e reddito del nucleo familiare s'intende quanto indicato negli art. 00 e 00 del presente regolamento.

4. Criteri generali per l'ammissione al servizio

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che, alla data della presentazione della domanda:

- versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito, familiare, annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale fissato annualmente dall'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale;

- non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e /o postali;

- siano privi di stabile occupazione;

- non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda;

- siano inabili allo svolgimento di attività lavorative e non siano idonei all'inserimento nel servizio di prestazioni volontarie e negli interventi di contrasto alle povertà (Linea di intervento 3).

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

5. Assistenza economica continuativa.

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente.

L'erogazione del sussidio non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Non sussiste alcun limite temporale per i soggetti:

- con figli minori a rischio d'istituzionalizzazione;

- in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);

- anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti e potrà proporre rettifiche ed adeguamenti del servizio sulla base delle risultanze emerse.

L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare del richiedente.

6. Assistenza economica straordinaria.

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali a solo titolo esemplificativo:

- decesso del familiare titolare unico di reddito;

- disoccupazione improvvisa;

- stato di grave malattia che costringe a ricorrere a spese mediche ingenti;

- decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente titolare di reddito;

- acquisto apparecchiature e combustibile per riscaldamento;

- riparazione abitazione;
- acquisto elettrodomestici essenziali;
- acquisto biancheria e vestiario;
- acquisto alimenti specializzati non altrimenti forniti.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale che esprimerà il proprio parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

7. Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori.

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.

Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di cui al punto precedente il contributo economico, erogabile a sostegno del nucleo familiare affidatario, non può comunque eccedere l'importo del minimo vitale. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

8. Intervento economico per minori adulti e anziani ospiti di strutture socio assistenziali.

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, del servizio Sociale o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

MINORI:

Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti. Nell'eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l'amministrazione provvederà all'integrazione.

Negli altri casi l'Amministrazione provvede alla corresponsione totale delle rette.

ANZIANI E ADULTI NON AUTO SUFFICIENTI:

Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

L'amministrazione interviene, con l'erogazione di un contributo economico ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest'ultimo, per insufficienza di mezzi, non sia in grado di

corrispondere per intero la retta d'ospitalità.

Detta integrazione, corrisponderà alla differenza tra il reddito del ricoverato, al netto della quota garantita per le spese personali, stabilita dall'art. 10, comma 2, del DPGR 12/89, e integrato dall'eventuale assegno d'accompagnamento percepito nonché dalle somme disposte dagli obbligati agli alimenti e l'importo della retta stabilito dagli Istituti ospitanti.

9. Assistenza economica per il pagamento di spese sanitarie.

9.1. Si intendono comprese nel presente comma solo le prestazioni comprese nel S.S.N.

9.2. Tale tipologia di assistenza è finalizzato al supporto di soggetti che non beneficiano, ad altro titolo, all'esenzione della spesa sanitaria e, in particolar modo:

- Nuclei familiari e/o singoli individui in stato di bisogno economico;
- Persone anziane e/o adulte ricoverate in strutture socio assistenziali, con retta a parziale o totale carico dell'amministrazione;
- Minori istituzionalizzati e/o affidati. I parametri verranno rivalutati annualmente secondo le tabelle previste dalla R.A.S. Assessorato alle Politiche Sociali. La disciplina troverà applicazione soltanto entro il limite degli stanziamenti destinati specificamente alla finalità indicata.

10. I farmaci e le prestazioni sanitarie oggetto del contributo economico sono i seguenti:

- Acquisto farmaci e specialità farmaceutiche i cui costi siano interamente a carico del paziente;
- Pagamento ticket sulle prescrizioni sanitarie (ricette);
- Pagamento prestazioni sanitarie specialistiche che risultino aventi carattere diagnostico o terapeutico particolarmente onerose i cui costi non siano coperti dal S.S.N.;
- Rimborsi viaggio per terapie non effettuabili in strutture presenti nella provincia.

11. L'entità del contributo sarà definito nei limiti delle disponibilità di bilancio.

12. Detto contributo è cumulabile con le altre provvidenze economiche a favore del richiedente, in relazione alle sue disagiate condizioni economiche.

13. Documentazione necessaria.

13.1. Ad integrazione della consueta documentazione richiesta per l'assistenza economica è necessario produrre:

- Certificazione medica attestante il nome del farmaco, la quantità necessaria settimanale/mensile, la durata e il costo della terapia, o intervento specialistico o di rimborso di viaggio, per cui si richiede il contributo.
- originali delle ricette relative alle prescrizioni delle specialità a totale carico dell'utente e di copia delle altre, tutte debitamente timbrate e firmate;
- attestazione viaggio per terapie non effettuabili in strutture presenti nella provincia;

13.2. E' facoltà del Servizio Sociale richiedere, compatibilmente con la normativa vigente, ogni atto o documento ritenuto utile ai fini dell'istruzione della richiesta così come acquisire, ovunque disponibile, ogni elemento di conoscenza.

14. Accertamento istruttorio e proposta progetti d'intervento.

Il Servizio Sociale, nella persona dell'operatore sociale titolare del caso, provvede all'istruttoria della pratica, in relazione alla residenza della persona o nucleo familiare richiedente. La Commissione Tecnica dell'Unione dei Comuni, sulla base delle risultanze emerse dall'istruttoria anzidetta, formula, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, una proposta di intervento che deve essere definita in uno specifico progetto individualizzato, contenente:

- le motivazioni dell'intervento;
- la definizione e finalizzazione degli obiettivi da raggiungere;

- la durata dell'intervento;
- le modalità di verifica dello stesso;
- l'ammontare della somma da erogare a carico dell'amministrazione.

Tale proposta verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Unione che valuterà i singoli progetti presentati e adotterà gli atti di concessione o diniego del contributo.

15. Verifica dell'intervento.

Il Servizio Sociale dell'Unione, nella persona dell'assistente sociale titolare del caso, procede alla verifica periodica del medesimo al fine di valutarne l'andamento.

16. Modifica, sospensione, revoca dell'intervento.

Il Servizio Sociale dell'Unione, può decidere di modificare, sospendere o revocare lo stesso, qualora evidenzi:

- la non realizzabilità del medesimo;
- la non collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.

17. Azione di rivalsa.

I cittadini che abbiano fruito di interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni false o mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme indebitamente percepite fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale.

18. Programmazione e finanziamento degli interventi.

Sulla base dei fabbisogni dell'intero territorio, il Servizio Sociale dell'Unione, sulla base degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione di massima degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

Sarà pertanto del Servizio Sociale la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati per ogni singola categoria d'intervento, e previa valutazione delle condizioni socio – economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere prioritariamente. Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti alla legge a carico dell'amministrazione.

Le richieste non accolte per difetto delle condizioni di cui al punto precedente saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Art. 56

(Contributi agli emigrati che tornano a vivere in Sardegna)

Legge Regionale n. 7 del 15/01/1991, art. 2

e successive modifiche ed integrazioni.

1. Descrizione / Procedimento.

La Regione Sardegna eroga, tramite i comuni, contributi agli emigrati che intendono rientrare in Sardegna dopo aver lavorato all'estero o in un'altra Regione italiana per almeno un biennio. Il rientro in Sardegna deve avvenire per occupare un posto di lavoro, come lavoratore dipendente o autonomo, oppure perché pensionato (per invalidità, per vecchiaia, per comprovata infermità dell'emigrato o di un componente del proprio nucleo familiare oppure per morte di uno dei due

coniugi).

Il limite minimo di due anni non è richiesto per i lavoratori emigrati licenziati per motivi non disciplinari; tuttavia, la permanenza all'estero o in un'altra Regione italiana non deve essere stata inferiore a sei mesi.

Per usufruire di tale agevolazione, l'interessato deve presentare domanda all'Unione dei comuni per il tramite del Comune di residenza il quale, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione, anticipa al lavoratore emigrato una somma che comprende:

- l'indennità di prima sistemazione;
- il rimborso delle spese di viaggio dell'interessato e dei familiari a carico;
- il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie e del mobilio.

Successivamente, l'Unione invia il rendiconto delle spese sostenute, con la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento, all'Assessorato il quale, dopo averla verificata, provvede con determinazione a rimborsare l'Ente

2. Destinatari.

Il Servizio è destinato a:

- persone nate in Sardegna ed emigrate in un'altra Regione italiana o all'estero che intendono tornare a vivere nel territorio regionale;
- coniugi e figli di emigrati sardi, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- comuni della Sardegna.

3. Requisiti.

I requisiti che i richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda consistono in:

- aver dimorato stabilmente fuori del territorio regionale;
- aver mantenuto la nazionalità italiana;
- aver lavorato per almeno due anni fuori dalla Sardegna.

4. Termini di presentazione.

La richiesta di contributo deve essere presentata entro un anno dal rientro in Sardegna.

5. Documentazione.

Le persone interessate devono presentare all'Unione la seguente documentazione:

- domanda di contributo;
- dichiarazione del datore di lavoro presso il quale l'emigrato era occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Se l'emigrato rientra dall'estero, la dichiarazione deve essere tradotta in lingua italiana dal Consolato italiano o dai competenti uffici giudiziari;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o ente similare, da cui risulti la data d'inizio e quella di cessazione dell'attività;
- biglietti di viaggio dell'emigrato e dei familiari a carico che rientrino al suo seguito. Nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio, il lavoratore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovrà indicare la data del rientro: in tal caso le spese di viaggio non saranno rimborsate;
- documenti delle spese sostenute (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura) per il trasporto delle masserizie e del mobilio, con elenco degli stessi;
- certificato di stato di famiglia;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso, con cui si attesta che il lavoratore non beneficia di altre indennità;

- certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato per motivi non disciplinari oppure perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia o, ancora, perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991;
- certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro che hanno intrapreso un'attività autonoma e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività. Analoga dichiarazione del Sindaco dovrà essere prodotta dai coltivatori diretti;
- eventuale certificato attestante la posizione di pensionato;
- eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, che attesti che l'emigrato o il suo familiare convivente è affetto da grave infermità.

L'unione dei comuni deve presentare all'Assessorato dell'Igiene, sanità ed assistenza sociale la seguente documentazione in copia conforme all'originale:

- rendiconto delle spese sostenute, da compilare sul modello predisposto dall'Assessorato;
- quietanza dell'avvenuto pagamento;
- determinazione di approvazione del rendiconto, firmato dal responsabile finanziario dell'Unione.

Art. 57

(Contributi a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche)

Pagamento rette in strutture di ricovero

Legge Regionale n. 20 del 30/05/1997

1. Descrizione del procedimento.

La Regione eroga annualmente, tramite i comuni, sussidi alle persone con disturbo mentale per il pagamento delle rette giornaliere di ricovero presso istituti assistenziali non ospedalieri, autorizzati ed accreditati.

1.2. L'ammontare delle rette è definito ed aggiornato annualmente dall'Assessorato, sulla base degli indici Istat.

1.3. Gli istituti assistenziali non ospedalieri inviano all'Unione con il quale hanno stipulato una convenzione il fabbisogno annuale con la richiesta di pagamento della retta. L'ammontare della retta per il singolo paziente è definito sulla base del reddito individuale mensile che include tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici. La spesa per la retta è in parte a carico dell'interessato ed in parte a carico dell'Assessorato RAS.

1.4. L'Unione richiede all'azienda sanitaria locale competente per territorio la verifica annuale della sussistenza delle condizioni cliniche che giustificano il ricovero ed un parere obbligatorio ai fini del pagamento della retta per la parte a carico dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

1.5. Annualmente l'Unione dei comuni, dopo aver decurtato la parte di retta coperta dalla contribuzione degli utenti, invia il fabbisogno all'Assessorato, il quale eroga all'Ente i fondi necessari.

1.6. L'Unione, a sua volta, ripartisce le risorse regionali tra i soggetti beneficiari.

2. Destinatari:

- persone affette da disturbo mentale;
- comuni della Sardegna.

3. Requisiti:

per poter beneficiare del sussidio, le persone con disturbo mentale devono:

- essere residenti in Sardegna;
- aver già fruito di una retta di ricovero inclusa tra quelle indicate all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 44/1987 ;
- essere state ricoverate presso istituti assistenziali non ospedalieri prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 27 agosto 1992 .

4. Documentazione:

l'Unione dei comuni deve presentare all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale:

- il rendiconto delle spese sostenute ed il fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere;
- la determinazione di approvazione del rendiconto firmato dal responsabile finanziario dell'Unione.

Art. 58

(Contributi a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche)

(Sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale)

Legge Regionale n. 20 del 30/05/1997. Art. 8

1. Descrizione del procedimento.

Le persone con disturbo mentale possono usufruire di sussidi economici erogati dalla Regione tramite l'Unione dei Comuni.

Il sussidio consiste in un assegno mensile che, in presenza dei requisiti richiesti, viene riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'importo dell'assegno è determinato in base ai parametri stabili annualmente dall'Assessorato e al reddito mensile individuale, che include tutte le entrate, comunque conseguite, compresi eventuali erogazioni assistenziali, assegni per invalidità civile e trattamenti pensionistici, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento. Per i minori, gli interdetti e gli inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza, che non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell'indice Istat e che comprende anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio.

L'interessato deve presentare la relativa domanda all'Unione dei comuni per il tramite del Comune di residenza, il quale richiede all'azienda sanitaria locale (asl) competente per territorio o all'Università la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria presentata dall'interessato.

L'asl o l'Università esprime un parere vincolante per la concessione del sussidio.

Annualmente l'Unione dei comuni, dopo aver verificato l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, invia il fabbisogno finanziario all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il quale trasferisce all'Ente i fondi necessari.

Successivamente, l'Unione dei comuni eroga, a sua volta, i sussidi ai beneficiari.

2. Destinatari.

- Persone affette da disturbo mentale;
- comuni della Sardegna

3. Requisiti.

Per poter beneficiare del sussidio le persone affette da disturbo mentale devono:

- essere residenti in Sardegna;

- essere affette da una delle patologie psichiatriche elencate nell'allegato A all'art. 7 della legge regionale n. 15/1992, come integrato dall'art. 16 della legge regionale n. 20/1997;
- essere assistiti dal Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici, dal Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio oppure dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.

4. Documentazione.

Le persone interessate devono presentare la domanda di sussidio all'Unione, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente ed allegando la seguente documentazione:

- certificato di nascita;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- certificato reddituale;
- dichiarazione sostitutiva con la quale l'interessato attesta che non beneficia di altre forme di assistenza economica erogate da altri enti pubblici;
- certificato del medico specialistico, rilasciato dal competente servizio.

I certificati di nascita, residenza e reddituale potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato.

I comuni devono, invece, presentare all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale:

- il rendiconto delle spese sostenute ed il fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere;
- la determinazione di approvazione del rendiconto firmato dal responsabile finanziario dell'Unione;
- la determinazione del responsabile del servizio che certifica la conformità dell'importo del sussidio alla normativa di riferimento.

Art. 59

(Sussidi per le persone affette da neoplasia maligna)

Legge Regionale n. 9 del 3/12/2004, articolo 1, comma 1, lettera f)

1. Descrizione del procedimento.

L'articolo 1, comma 1, lettera f) della L.R. 3/12/2004 n. 9 ha esteso la concessione delle provvidenze economiche di cui alla L.R. n. 27/1983 ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna.

Tali provvidenze, determinate in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per sottoporsi alla terapia antitumorale presso presidi sanitari situati in un Comune della Sardegna diverso da quello di residenza. Gli interessati devono presentare la relativa domanda all'Unione dei comuni per il tramite del Comune di residenza, il quale valuta la completezza e la conformità della documentazione prodotta, quantifica l'importo spettante a ciascun richiedente e trasmette annualmente il fabbisogno al competente servizio dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il Servizio provvede alla liquidazione dei contributi all'Unione che, a sua volta, eroga il sussidio a coloro che ne hanno diritto.

Il diritto al sussidio decorre dal giorno in cui iniziano il trattamento e la cura.

2. Destinatari.

- persone affette da neoplasia maligna riconosciuta;
- comuni della Sardegna

3. Requisiti.

Possono accedere al beneficio le persone affette da neoplasia maligna che:

- sono residenti in Sardegna;
- si sottopongono, con la regolarità che la malattia richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche.

4. Termini di presentazione.

Le persone interessate devono presentare la domanda di rimborso all'Unione entro 6 mesi dall'inizio del trattamento e delle cure e nel rispetto degli adeguamenti previsti dall'Assessorato igiene e Sanità e assistenza sociale.

5. Documentazione.

Le persone affette da neoplasia maligna devono presentare all'Unione dei comuni domanda di rimborso, compilata sul modulo appositamente predisposto;

- certificato di residenza;
- certificato di nascita;
- stato di famiglia;
- certificato reddituale;
- referto diagnostico rilasciato da un centro ospedaliero o universitario oppure da un'altra struttura sanitaria pubblica.

I certificati, ad eccezione del referto diagnostico, potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato.

6. Documentazione che i comuni devono presentare alla Regione.

- Rendiconto delle spese sostenute e fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere;
- determinazione di approvazione del rendiconto, firmato dal responsabile finanziario dell'Unione.

Art. 60

(Sussidi per le persone affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna)

Legge Regionale n. 27 del 25/11/1983

1. Descrizione del procedimento.

La Regione eroga, tramite l'Unione, provvidenze economiche a favore delle persone affette da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna residenti in Sardegna.

I sussidi, determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono in un assegno mensile e nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per i trattamenti effettuati in centri ospedalieri o universitari autorizzati situati in un comune della Sardegna diverso da quello di residenza.

Ricevute le richieste di sussidio, l'Unione valuta la completezza e la conformità della documentazione presentata, quantifica l'importo spettante a ciascun richiedente e trasmette annualmente il fabbisogno all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il quale trasferisce all'Ente i fondi necessari.

Successivamente, l'Unione eroga il sussidio a coloro che ne hanno fatto richiesta. Il diritto al sussidio decorre a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

2. Destinatari.

- Persone affette da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna;
- comuni della Sardegna.

3. Requisiti.

Possono usufruire del beneficio le persone affette da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna che:

- siano residenti in Sardegna;
- abbiano necessità di sottoporsi, con la regolarità che la malattia richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche.

4. Documentazione.

Gli interessati devono presentare all'Unione :

- domanda di sussidio, compilata sul modulo appositamente predisposto dall'Unione;
- certificato di residenza;
- certificato di nascita;
- stato di famiglia;
- certificato reddituale;
- referto ematologico e certificazione diagnostica, rilasciati da centri ospedalieri o universitari autorizzati.

I certificati, ad esclusione di quelli medici, potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato.

5. Documentazione che l'Unione deve presentare alla Regione.

- Rendiconto delle spese sostenute e fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere;
- determinazione di approvazione del rendiconto, firmato dal responsabile finanziario dell'Unione.

Art. 61

(Provvidenze a favore dei nefropatici)
Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 11

1. Descrizione del procedimento.

La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a concedere ai cittadini nefropatici, residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento dialitico, sussidi:

- sotto forma di assegno mensile determinato annualmente dalla RAS;
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal comune o frazione di residenza dei nefropatici;
- sotto forma di contributo ai nefropatici che si sottopongano ad intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento;
- sotto forma di contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, sostenute dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, e per le prestazioni dell'assistente di dialisi.

Le domande tese all'ottenimento dei sussidi previsti dalla presente legge, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate all'Unione dei comuni, corredate della documentazione occorrente in base alla natura di ciascun sussidio.

Accertato il diritto del nefropatico ad ottenere il sussidio richiesto e determinatane la misura in base

alle disposizioni di legge, l'Unione provvede all'erogazione del sussidio stesso, per conto dell'Amministrazione regionale per la quale provvede alla costituzione, presso ciascun comune di residenza dei nefropatici di un apposito fondo con destinazione vincolata.

2. Destinatari.

- Nefropatici;
- Comuni della Sardegna.

3. Requisiti.

E' condizione, per il godimento dei benefici il sottoporsi, con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche presso un presidio di dialisi ospedaliera, extra - ospedaliera o domiciliare, o presso un reparto di nefrologia o urologia ospedaliera o universitaria. Il sanitario responsabile del presidio di dialisi, o il suo sostituto, il quale ha fornito le prestazioni sanitarie, è tenuto a rilasciare una certificazione attestante la regolarità di trattamento ai nefropatici che ne facciano richiesta.

4. Documentazione.

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e per il suo ottenimento, allegare alla domanda i seguenti documenti in carta libera:

- certificato di nascita;
- certificato di residenza e stato di famiglia in data non anteriore a tre mesi da quello della domanda;
- certificato medico attestante lo status di neuropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;
- certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito complessivo netto annuo del nucleo familiare sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata; o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge e corredata dai modelli di reddito ufficiale; ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 62

(Provvidenze a favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas)

L.R. n. 12/2011, art.18, comma 3

1. Descrizione del procedimento.

La nuova norma dispone che "Le provvidenze di cui al secondo alinea dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas;"

L'art. 1 della L.R. n. 11/85 concede il sussidio "a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extraospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal comune o frazione di residenza dei nefropatici".

I benefici dovranno essere erogati a partire dal primo controllo post-trapianto.

La legge regionale ha efficacia dal 5 luglio 2011 e non ha valore retroattivo.

2. Destinatari.

- Cittadini sottoposti a trapianto di fegato, cuore e pancreas.

Per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno si fa presente quanto segue:

- la competenza in merito alla concessione e all'erogazione delle citate provvidenze è dell'Unione;
- i cittadini interessati dovranno presentare domanda di concessione delle provvidenze all'Unione.

3. Documentazione.

La domanda per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, in relazione all'effettuazione dei controlli di post-trapianto, deve essere corredata dalla documentazione indicata all'articolo 5 della L.R. n. 11/1985, di seguito elencata:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza e stato di famiglia in data non anteriore a tre mesi da quello della domanda;
- c) certificato medico attestante lo status di nefropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;
- d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito complessivo netto annuo del nucleo familiare sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata; o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge e corredata dai modelli di reddito ufficiale; ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge;
- e) dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, da cui risulti per il richiedente l'insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

La documentazione di cui ai punti a), b), d), e) deve leggersi ai sensi delle disposizioni sulla autocertificazione di cui al D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000.

Per il punto c) deve essere allegato il Certificato medico attestante lo status di trapiantato di fegato, cuore, pancreas, in originale, rilasciato da Presidio Pubblico.

Per l'ottenimento del rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno in relazione all'effettuazione dei controlli di post-trapianto, i cittadini devono presentare, come previsto dall'art. 7 della L.R. n. 11/1985, i seguenti documenti:

1) la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la dichiarazione di avere usufruito di autovettura, dell'itinerario, dei chilometri percorsi, del proprietario e del numero di targa dell'autovettura stessa; nel caso che il proprietario dell'autovettura sia persona diversa dal richiedente, tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come proprietario. Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il comune o frazione di residenza e quello dove è ubicato il presidio presso il quale deve essere effettuato il controllo in base alla rete viaria statale e/o provinciale di collegamento;

2) certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile del centro o da un suo sostituto, che ha fornito le prestazioni, attestante l'effettuazione del controllo, che lo stesso è correlato all'intervento di trapianto effettuato e la non costanza dello stesso con il regime di ricovero;

3) attestazione sanitaria da cui risulti la necessità dell'accompagnatore per il trapiantato di fegato, cuore e pancreas che deve effettuare o che ha effettuato il controllo.

Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno è corrisposto alle condizioni e nelle misure previste dall'articolo 6 della L.R. n. 11/1985, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2 della L.R. N. 43/1993 e dagli adeguamenti previsti dall'articolo 8, comma 21 della L.R. 3/2009

Il riconoscimento del diritto alle provvidenze, con la contestuale indicazione della tipologia degli interventi e dei relativi costi, dovrà essere formalizzato con determinazione del Responsabile del servizio sociale dell'Unione.

Art. 63

(Servizio di inserimento in attività di prestazioni volontarie)

1. Descrizione.

1.1. Il servizio di Prestazioni Volontarie consiste nell'attivazione di progetti individualizzati di reinserimento socio-lavorativo e/o formativo. Tale programma, che coinvolge cittadini svantaggiati, affetti da patologie psichiatriche, ritardo mentale o che si trovano in situazione di emarginazione sociale, è teso al miglioramento della qualità della vita, all'acquisizione di un ruolo attivo nella società, e al recupero delle potenzialità residue promuovendo il loro inserimento sociale e lavorativo.

1.2. La povertà dunque non è solo insufficienza di reddito, ma un fenomeno che si costituisce per molteplici disagi. Ciò che rende veramente povera una famiglia è il degrado delle sue relazioni, il suo isolamento dalla comunità, i problemi legati ad altri fattori quali: abuso di alcool, problemi psichici, familiari, di depressione ecc.

1.3 La linea di povertà così individuata, costituisce un primo punto di riferimento operativo che richiede un intervento non solo sotto il profilo strettamente economico, ma anche dal punto di vista della solidarietà, della presenza affettiva e del sostegno.

2. Finalità.

La finalità generale del presente intervento consiste nel creare occasioni di socializzazione e condizioni di stimolo che riducano i rischi di emarginazione in vista di un graduale inserimento-reinserimento sociale e lavorativo con diminuzione del grado di dipendenza e aumento del grado di autonomia secondo un concetto di riabilitazione. Le motivazioni che hanno indotto tale scelta, sono da individuarsi in due ordini:

1° - alleggerimento del carico familiare;

2° - creazione di opportunità di reinserimento socio-lavorativo.

3. Obiettivi.

Gli obiettivi specifici che saranno oggetto di verifica sono variabili da soggetto a soggetto e consistono in:

1. incremento delle abilità sociali e l'apprendimento di abilità specifiche,
2. incremento delle abilità di autogestione nei bisogni primari e secondari;
3. aumento del self management e autonomia in generale;
4. integrazione reddituale;
5. diminuzione del carico familiare.

4. Prestazioni.

4.1. Il servizio di prestazioni volontarie ha come scopo il reinserimento sociale mediante la assegnazione di un impegno lavorativo.

4.2. Il progetto sarà costituito da inserimenti sociali individualizzati, in contesti lavorativi, finalizzati a completare un processo riabilitativo e un recupero delle reali potenzialità dei soggetti, e tendenti all'acquisizione di un ruolo attivo all'interno del sistema sociale e, con tutti i limiti delle

situazioni, di quello produttivo.

4.3. Le attività, prestate volontariamente e in modo libero, che si intendono individuare per promuovere la piena partecipazione alla vita sociale, sono:

- attività di collaborazione nella Biblioteca Comunale;
- collaborazione con gli uffici comunali;
- attività di fotocopiatrice;
 - piccole manutenzioni agli edifici scolastici o comunali;
- attività di supporto al lavoro degli operai nella manutenzione e cura dell'area cimiteriale;
- pulizia strade urbane ed extraurbane senza attrezzi da taglio;
- cura e manutenzione del verde pubblico e delle zone boschive limitrofi al centro abitato senza attrezzi da taglio;
- rifacimento e pulizia sentieri;
- piantumazione di fiori ed alberi ad alto fusto finalizzate all'arredo urbano;
- servizio di vigilanza davanti alle scuole e degli spazi pubblici in occasione di sagre o feste paesane;
- inserimento formativo in strutture private;
- pulizia e irrigazione dei giardini pubblici;
- pulizia dei locali Comunali, scolastici e del Centro di Aggregazione Sociale;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché utile al reinserimento nella vita comunitaria, correlate ad una più efficace ripresa delle capacità residue dei soggetti inseriti.

4.4. Sarà cura del Servizio Sociale effettuare un'analisi del territorio finalizzata ad individuare piccole e medie aziende che siano disponibili a partecipare al presente progetto attraverso l'inserimento nella loro struttura di soggetti ritenuti idonei.

5. Modalità di accesso.

La domanda dovrà essere inoltrata presso L'ufficio di Servizio Sociale dell'Unione utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, e corredata da certificazione medica o altra documentazione utile a valutare la necessità dell'inserimento nel programma.

La valutazione sarà basata su diversi indicatori di disagio (durata del periodo di disagio economico per mancanza/precarietà del lavoro o insufficienza del reddito, condizione abitativa, adeguatezza dell'alloggio, condizione di isolamento e solitudine, carenza di reti parentali, problemi sanitari rilevanti, ecc.).

L'inserimento, previa valutazione medica di idoneità alle prestazioni previste dal programma, previa valutazione della Commissione Tecnica, avverrà con Determinazione del Responsabile del Servizio. L'avvio dell'inserimento e l'andamento del programma di riabilitazione verrà monitorato costantemente e si procederà ad una valutazione dell'impegno e dei risultati con cadenza trimestrale.

6. Disposizioni.

Prima dell'avvio delle suddette attività di prestazioni volontarie devono essere effettuate le visite mediche previste per legge, per cui si rende necessario sottoporre i soggetti coinvolti a visita medica obbligatoria previa effettuazione degli esami clinici.

Si procederà dunque al rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modificazioni ed integrazioni) e alla regolarizzazione delle posizioni INAIL.

7. Compenso.

Si prevede per le attività prestate, la corresponsione di un contributo economico (da un minimo di 250 ad un massimo di 400 euro) stabilito in base al numero di ore mensili effettuate per un numero

di mesi stabilito dalla Commissione Tecnica in base alla gravità e allo stato di bisogno di ogni richiedente.

8. Graduatoria beneficiari.

8.1. Si procederà alla redazione della graduatoria dei beneficiari sulla base della valutazione delle domande ed attribuzione di punteggi in base alle situazioni specificate secondo i seguenti parametri di priorità:

Stato improvviso di indigenza di soggetti aventi i requisiti necessari Punti 10
per i benefici delle povertà ma che ne sono esclusi per scadenza dei termini (es. morte di familiare unica fonte di reddito, etc.)

	Persona sola con rete familiare carente	Punti 5
	Coniuge disoccupato	Punti 4
	Figli disoccupati	Punti 3
	Genitore/i disoccupato/i	Punti 3
Figli (età 0-25 anni) componenti il nucleo familiare	N° 1 figlio minore	Punti 1
	N° 2 figli “	Punti 2
	N° 3 figli “	Punti 3
	N° 4 figli “	Punti 4
		Aumentato di n° 1 punto in caso di invalidità
Invalidità propria o familiari (figli-genitori-coniuge)	Invalido al 100%	Punti 5
	Invalido oltre il 60%	Punti 3
	Patologie croniche	Punti 2
Stato di vedovanza/separato/a	Vedova\o o separata\o sola\o	Punti 2
	Vedova\o o separata\o con figlio minore	Punti 3
	Vedova\o o separata\o con due figli minori	Punti 4
	Vedova\o separata\o con due o più figli minori	Punti 5
	Ex detenuti ed ex tossicodipendenti, o presenza in famiglia di ex detenuti ed ex tossicodipendenti	Punti 1
	Alcolisti	Punti 3
Situazione di particolare bisogno	Relazione della Commissione tecnica riguardante lo stato di inevitabile e motivato bisogno di tipo sociale	La commissione dispone di un massimo di 18 punti per lo stato di particolare bisogno sociale.
	Relazione della Commissione Tecnica	La commissione dispone di un massimo di ulteriori 10 punti per le persone che si sono distinte per merito nel corso della precedente annualità.

8. Coordinamento.

8.1. Il coordinamento ed il monitoraggio del servizio avviene costantemente per il tramite dell'Operatore responsabile del caso secondo le disposizioni adottate in sede di Commissione Tecnica.

8.2. La presenza al servizio del soggetto destinatario dell'intervento è attestata con la apposizione giornaliera della firma di presenza in apposito registro.

8.3. Le assenze dal servizio dovranno essere recuperate entro il mese successivo a quello di riferimento o, in caso di impossibilità a rispettare tale termine, i giorni di assenza saranno decurtati dal contributo mensile che sarà, quindi, riparametrato sui giorni di effettivo servizio.

Art. 64

(Piani personalizzati di sostegno in favore di portatori di handicap grave)

L 162\98

1. Destinatari.

- Bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave (L. 104/92, art. 3, comma 3,);
- comuni della Sardegna

2. Requisiti.

Possono usufruire dei piani personalizzati le persone residenti in Sardegna e in possesso della certificazione attestante la disabilità grave, rilasciata dall'azienda sanitaria locale (asl) competente per territorio o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base (vedi l'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992). Tale certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni.

3. Documentazione.

La persona disabile interessata o altra persona incaricata (tutore, titolare della patria potestà, amministratore di sostegno o familiare di riferimento) deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al Comune di residenza, presentando i seguenti documenti:

- ultima dichiarazione Isee del nucleo familiare in cui è inserito il destinatario del piano;
- autocertificazione sulla capacità economica del destinatario del piano;
- certificazione attestante la disabilità, se non ancora in possesso del Comune.

I comuni devono presentare le schede riepilogative dei piani personalizzati, su supporto informatico, tramite lettera raccomandata o consegna a mano all'ufficio protocollo, alla RAS - Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

4. Modulistica.

- Scheda salute;
- scheda sociale;
- autocertificazione sulla capacità economica del richiedente.

5. Costo.

gli eventuali costi per la compilazione della scheda salute da parte del medico sono a carico del richiedente.

6. Modalità o descrizione.

La Regione eroga finanziamenti ai comuni per la realizzazione di piani personalizzati che prevedano interventi socio-assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave, finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

7. Servizi.

In particolare, i piani personalizzati possono prevedere i seguenti servizi:

- servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
- assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale s'intende l'assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona);
- accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale autorizzate, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
- attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).

8. Gestione degli interventi.

I comuni possono gestire gli interventi in forma diretta, fornendo loro il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta, prevedendo che sia il beneficiario o la sua famiglia a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio. La gestione del progetto non può comunque essere affidata a parenti conviventi né alle persone elencate all'art. 433 del Codice civile.

9. Schede.

L'Ente predispone il piano in collaborazione con la famiglia dell'interessato e con i servizi sanitari, sulla base di apposite schede di valutazione:

- la "*scheda salute*", relativa alla valutazione della situazione della persona con disabilità (sensi e linguaggio, esecuzione delle attività quotidiane, vita di relazione). La scheda deve essere compilata e firmata dal medico di medicina generale oppure da altro medico, di una struttura pubblica o convenzionata, che ha in cura il destinatario del piano. Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell'ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni di salute non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda;
- la "*scheda sociale*", relativa alle ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del piano personalizzato (età, servizi fruiti, carico assistenziale familiare, particolari situazioni di disagio ...). Questa scheda deve essere compilata dall'assistente sociale e firmata da quest'ultimo, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un'altra persona incaricata (tutore, titolare della patria potestà, amministratore di sostegno o familiare di riferimento).

10. punteggio.

In base alle informazioni riportate nelle due schede, L'Ente attribuirà al piano personalizzato un punteggio, necessario per individuare l'entità massima del finanziamento concedibile. Successivamente, l'Ente determinerà l'importo che potrà essere effettivamente assegnato in base al reddito Isee dell'interessato.

11. Adempimenti regionali.

L'Unione dovrà presentare alla Direzione generale delle politiche sociali, entro la scadenza da questa indicata, le schede riepilogative dei piani personalizzati attivati. Il competente Servizio della Direzione generale verificherà la documentazione presentata dai comuni e controllerà direttamente i piani che presentano un punteggio da 0 a 5 della "*scheda salute*".

Concluse le verifiche, il Servizio predisporrà una graduatoria unica regionale dei beneficiari dei piani, anonima e criptata.

Nel caso in cui le richieste di finanziamento risultino superiori alle risorse disponibili, l'Assessorato ridurrà, in percentuali identiche, l'importo concedibile a ciascun piano, in modo che possano comunque essere finanziati tutti. Il saldo del finanziamento complessivo concesso sarà erogato ai comuni una volta che questi avranno trasmesso, sempre entro la scadenza indicata

dall'Amministrazione regionale, la certificazione delle economie residue dei programmi precedenti, approvata con determinazione del dirigente competente.

Art. 65

(Intervento economico a favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli)

Bonus famiglia

1. Descrizione.

La famiglia, risorsa straordinaria per l'intera collettività, rappresenta un fondamento insostituibile per lo sviluppo e il progresso di una società aperta e solidale. Ad essa, e in particolar modo ai nuclei familiari numerosi maggiormente esposti al disagio e all'esclusione sociale, è necessario garantire ogni utile supporto al fine di dare risposte alle necessità quotidiane. Al riguardo si ritiene opportuno dare continuità all'intervento promosso a sostegno dei nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a quattro e volto a offrire un supporto economico concreto alle famiglie, al fine di migliorarne la qualità della vita. Alle famiglie con più figli, deve essere riconosciuto un rilevante ruolo sia sul piano sociale che su quello strettamente economico. Lo sviluppo dell'economia di una società dipende, infatti, dall'esistenza di un significativo sistema di aiuti che favorisca una equilibrata crescita della famiglia e garantisca opportunità per i figli, quale capitale sociale primario per l'intera società.

- Al fine di migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei suoi componenti l'intervento prevede, con criteri definiti annualmente dalla Regione Sardegna, la erogazione di un Bonus famiglia quale intervento economico (nel 2012 pari ad € 1.000) a favore di ciascun nucleo familiare con quattro o più figli a carico residenti nel territorio regionale di età compresa tra zero e venticinque anni e un reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

- L'importo del bonus è incrementato, a seconda del numero dei figli oltre il quarto, secondo una tabella definita annualmente dalla Regione Sardegna.

2. Documenti da presentare.

- Modulo di domanda

- Fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità, patente guida, passaporto);

- Attestazione Ise con Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa ai redditi dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

Art. 66

(Programma regionale *Ritornare a casa*)

1. Introduzione.

Il programma "*Ritornare a casa*" nato inizialmente come programma sperimentale finalizzato a favorire il rientro in famiglia di persone inserite in strutture a carattere sociale e/o sanitario, promuovendone la deistituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio si è caratterizzato negli anni sempre più come un intervento rivolto a soggetti in condizioni di disabilità estrema garantendo la continuità dell'intervento e la capacità di dare risposta in tempi rapidi alle situazioni di maggior criticità. In quest'ottica a partire dal 2008 sono stati adottati diversi provvedimenti, in modo particolare le Delib. G.R. n. 8/9 del 5.2.2008, n. 28/12 del 19.6.2009, n. 22/10 dell'11.6.2010

e n. 9/13 del 22.2.2011 hanno introdotto le seguenti modifiche:

- finanziamento riservato esclusivamente alle situazioni che necessitano di un livello di intensità assistenziale “molto elevato”;
- cofinanziamento da parte dei Comuni di una quota non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto;
- finanziamenti aggiuntivi e straordinari per le situazioni particolarmente gravi quali le “patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica h 24 con connessione a respiratore automatico tramite tracheostomia e coma” per la copertura delle spese, anche indirettamente correlate alla malattia, - ammissione dei progetti al finanziamento previa acquisizione del parere tecnico espresso dalla Commissione regionale “Ritornare a casa”.

Con l'annualità 2010 si è conclusa la fase sperimentale del programma e dal 2011 lo stesso è entrato a tutti gli effetti nella fase a regime confermandosi una importante risorsa per le situazioni di maggior gravità non risolvibili con altri interventi.

Il progressivo aumento delle richieste di finanziamento, in uno scenario di risorse economiche limitate, impone una maggior definizione delle modalità degli interventi attraverso una corretta valutazione delle richieste sia da parte del comune proponente che da parte dell' UVT esaminatrice.

In quest'ottica è necessario rimuovere le criticità più volte riscontrate riconducibili fondamentalmente a:

- disomogeneità nelle procedure nei diversi Comuni;
- disomogeneità nelle procedure tra le diverse UVT;
- modulistica inadeguata ed eterogenea;
- disomogeneità nella gestione degli interventi;
- complessità delle procedure di autorizzazione in caso di rinnovo.

Le presenti linee di indirizzo sostituiscono le precedenti di cui alla Delib. G.R. n. 42/11 del 4.10.2006 definendo le modalità di gestione del programma al fine di superare le disomogeneità e le criticità rilevate.

2. Obiettivi e destinatari del programma.

Obiettivo del programma è quello di favorire sia la permanenza nel proprio domicilio di persone a grave rischio di istituzionalizzazione che il rientro in famiglia di persone attualmente inserite in strutture a carattere sociale e/o sanitario che necessitano di un livello assistenziale molto elevato.

Oltre a promuovere la domiciliarità dell'intervento, obiettivo del programma è anche quello di aiutare la famiglia sulla quale grava il carico assistenziale attraverso l'organizzazione della rete dei servizi e il sostegno al familiare di riferimento.

Il programma regionale “Ritornare a casa” è pertanto rivolto esclusivamente a persone con situazioni che necessitano di un livello assistenziale molto elevato e che si trovino nelle seguenti condizioni:

- dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario dopo un periodo di ricovero non inferiore a 12 mesi. La richiesta del progetto “Ritornare a casa”; deve pervenire alla Regione entro 6 mesi dalla dimissione;
- con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 h o coma;
- che, a seguito di una malattia neoplastica, si trovano nella fase terminale, clinicamente documentabile, della loro vita;
- con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDRs (Clinecal Dementia Rating scale), con punteggio 5;
- con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base della scala di valutazione CIRS a 14 item, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con indice di comorbilità uguale o maggiore di 3) e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la principale.

Quest'ultima condizione viene inserita in modalità sperimentale.

3. Caratteristiche del programma.

Il programma “*Ritornare a casa*” deve essere caratterizzato da:

- l'integrazione sociosanitaria;
- la personalizzazione dell'intervento;
- la condivisione del progetto;
- la presa in carico globale e unitaria;
- la valutazione multidimensionale.

L'integrazione sociosanitaria è la condizione sulla quale poggia la realizzazione dell'intero progetto. Tale condizione è rimarcata con decisione all'art. 32 della L.R. n. 23/2005 dove si dispone che il Comune (o l'Unione) e l'Azienda sanitaria predispongano, tra l'altro, soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione multiprofessionale dei bisogni, attraverso il coinvolgimento attivo dei destinatari dei servizi e delle loro famiglie, procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento, criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitario e sociale.

Il piano personalizzato è lo strumento finalizzato a rendere meno problematica - sia per chi riceve sia per chi eroga l'assistenza - la permanenza in famiglia della persona non autosufficiente. Esso fa necessariamente riferimento all'area dei bisogni sociali e all'area dei bisogni sanitari e per ciascuna di queste aree è valutata la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento e sono specificate le responsabilità attuative, le professionalità coinvolte e il volume di attività necessario.

La condivisione del progetto da parte della famiglia o di altra figura di riferimento (tutore, amministratore di sostegno etc.) è condizione per garantire la centralità della persona e l'umanizzazione dell'intervento. La partecipazione consapevole e informata della famiglia, e in particolare del familiare o altra figura di riferimento, alla definizione del processo d'aiuto è elemento essenziale per la riuscita del progetto, per dare continuità al percorso assistenziale ed elevare la soddisfazione dell'utenza.

La presa in carico, che origina il piano personalizzato e l'accesso alle diverse prestazioni sociali e sanitarie, richiede l'unitarietà della valutazione, la partecipazione a tutte le fasi della progettazione, la condivisione della responsabilità nell'assistenza. La presa in carico comporta pertanto interventi di valutazione, di consulenza, orientamento e raccordo con le risorse non istituzionali del territorio, l'indicazione per l'accesso ad altre risorse. È effettuata congiuntamente dal servizio sociale dell'Unione dei Comuni, dal distretto dell'Azienda sanitaria e dal familiare o altra figura di riferimento, attraverso la predisposizione del progetto che avvia il procedimento.

4. Elaborazione del progetto personalizzato.

Il progetto personalizzato nasce dalla presa in carico del cittadino utente da parte dei servizi coinvolti che, unitamente al soggetto interessato e/o alla sua famiglia, definiscono gli obiettivi prioritari da raggiungere, analizzano le risorse disponibili, definiscono e coinvolgono altri eventuali attori necessari al piano, e definiscono le azioni di tutti i partecipanti.

4.1. Il progetto personalizzato deve essere redatto utilizzando il fac-simile Progetto Personalizzato, allegato alle linee d'indirizzo, barrando la tipologia di progetto tra quelle di seguito elencate:

- prima annualità (tipologia A);
- rinnovo annualità successive alla prima (tipologia B);
- rinnovo in via amministrativa riferito solo alle “patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 h o coma (tipologia C);
- contributo aggiuntivo (tipologia D)
- contributo straordinario (tipologia E)

4.2. Il progetto inoltre deve essere corredato di verbale UVT, utilizzando il fac-simile Verbale UVT specifico per il programma “*Ritornare a casa*”, allegato alle presenti linee d'indirizzo.

Il verbale UVT deve essere timbrato e firmato dal responsabile dell'UVT, o dal medico di distretto, e da tutti i componenti la commissione, debitamente compilato in ogni sua parte con particolare riferimento all'esplicitazione della situazione clinica, obiettivamente rilevabile, per quanto attiene ai criteri d'accesso del programma *"Ritornare a casa"*.

Il progetto ha una durata di 12 mesi ed è sottoposto al parere preventivo della commissione tecnica regionale.

La Commissione potrà richiedere qualsiasi altra documentazione sanitaria ritenuta utile per la valutazione del progetto.

Il progetto personalizzato è predisposto congiuntamente dal Comune di residenza, dall'Azienda sanitaria locale di riferimento, dal diretto interessato (quando possibile) e dal familiare o da altra figura di riferimento. Nel progetto ciascun soggetto dichiara l'impegno operativo, il volume di attività e il livello di responsabilità assunto in ordine all'attuazione e alla verifica del percorso assistenziale.

Il progetto personalizzato deve assicurare il miglioramento del grado di autonomia e/o della qualità della vita della persona e fornire garanzie rispetto alle seguenti dimensioni:

- l'igiene della persona e degli ambienti di vita;
- lo svolgimento delle attività di vita quotidiana;
- la promozione della vita di relazione.

Il progetto personalizzato deve indicare il piano di spesa il quale deve essere ricondotto al bisogno assistenziale rilevato e correlato alla situazione economica certificata.

Il piano di spesa può essere determinato nell'importo massimo di € 20.000 annuo di cui l'80% a carico del bilancio regionale e il 20% a carico dell'Unione.

Il progetto personalizzato deve esplicitare le modalità di verifica dell'assistenza garantita e degli obiettivi predefiniti.

Il progetto personalizzato si configura pertanto quale "contratto assistenziale" che sancisce l'intesa assistenziale-terapeutica tra la persona interessata, la famiglia e gli operatori sociali e sanitari, ed eventualmente definisce la collaborazione operativa di organismi di solidarietà e del volontariato.

5. Modalità di presentazione della richiesta di attivazione del progetto.

La domanda di richiesta di attivazione di un progetto *"Ritornare a casa"* è inoltrata all'Unione dei Comuni direttamente o per il tramite del Punto Unico di Accesso del distretto di residenza. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Unione ne dà comunicazione all'Azienda sanitaria locale di appartenenza che attiva la procedura per la predisposizione di un progetto personalizzato utilizzando il fac-simile allegato alle presenti linee guida nel quale sarà specificata la tipologia di progetto. La richiesta deve essere corredata da specifica certificazione. A titolo esemplificativo si precisa che in caso di grave stato di demenza la relativa certificazione (comprensiva di CDRs) deve essere rilasciata da specialista, quale neurologo o geriatra. Nel caso di patologia neoplastica la situazione sanitaria deve essere certificata dall'oncologo.

6. Modalità di presentazione del progetto.

Entro trenta giorni dall'avvio della procedura il progetto deve essere predisposto e inoltrato dall'Unione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali, per la successiva valutazione.

Il progetto deve essere trasmesso corredato dal verbale UVT, utilizzando il fac-simile allegato, timbrato e firmato dal responsabile dell'UVT o dal medico di distretto, da tutti i componenti l'UVT e dal beneficiario o suo familiare o altra figura di riferimento.

Nel caso di patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia il progetto deve essere trasmesso corredato dalle singole specifiche scale di valutazione utilizzate in sede UVT per la definizione della comorbidità. Il progetto per il quale si chiede il rinnovo, al fine di garantire la continuità assistenziale, deve essere trasmesso almeno 2 mesi prima della sua scadenza naturale. Il

progetto decorre dalla data della sua approvazione in Commissione tecnica regionale, nel caso di rinnovo il progetto riapprovato per l'annualità successiva andrà in continuità.

7. Rinnovo progetto personalizzato.

7.1. Nel caso di rinnovo di progetti per gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 h o coma, al fine di garantire la continuità assistenziale, il progetto dovrà essere inviato alla Regione (Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione generale delle Politiche Sociali) barrando la tipologia C. Solo per tali progetti, la seconda annualità o successive potranno essere finanziate da parte della Direzione generale delle Politiche Sociali, senza preventivo parere della Commissione tecnica regionale. Qualora il progetto presenti delle criticità la Direzione si riserva di sottoporlo all'esame della Commissione nella prima seduta utile. Il progetto dovrà comunque essere corredato dal verbale UVT, dalla certificazione redatta da specialista in anestesia e rianimazione di struttura pubblica, da una dichiarazione delle spese sostenute per l'annualità precedente e di quelle previste per il nuovo piano di spesa in relazione alla certificazione della situazione economica del beneficiario. Al fine di non interrompere la continuità assistenziale, il progetto dovrà essere inviato almeno due mesi prima della scadenza.

7.2. I rinnovi di progetti non rientranti nella fattispecie sopra descritta dovranno essere inviati alla Regione (Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione generale delle Politiche Sociali) barrando la tipologia B, corredati del verbale UVT, da una dichiarazione delle spese sostenute per l'annualità precedente e di quelle previste per il nuovo piano di spesa in relazione alla certificazione della situazione economica del beneficiario, per essere sottoposti a nuova valutazione della Commissione tecnica regionale. In via transitoria e fino all'esaurimento degli stessi possono essere rinnovati i progetti riferiti a persone dimesse da struttura residenziale o con una valutazione CDRs 4 presentati e approvati prima dell'introduzione dei criteri di cui Delib. G. R. n. 28/12 del 19.6.2009 per i quali si rilevi un livello assistenziale molto elevato.

7.3. Chi beneficia del programma "Ritornare a casa" non accede alla graduatoria per i piani personalizzati in favore delle persone con handicap grave (legge n. 162/1998). Nel caso in cui un progetto Ritornare a casa, presentato per la seconda annualità, non sia riapprovato dalla commissione regionale, al fine di non interrompere l'assistenza, trattandosi di persone con disabilità molto gravi, si può, in deroga a quanto previsto per i termini di presentazione delle domande, attivare un piano personalizzato, utilizzando eventuali economie del programma regionale, o procedere all'attivazione dell'assistenza domiciliare. Tale situazione deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione regionale.

8. Valutazione multidimensionale.

La valutazione multidimensionale costituisce requisito fondamentale per garantire, al momento dell'avvio del progetto personalizzato, il rispetto del principio di equità nell'accesso ai servizi e una risposta appropriata ai bisogni manifestati, garantendo l'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e assicurando un percorso assistenziale nella rete dei servizi che tenga conto soprattutto delle esigenze dell'interessato e delle condizioni familiari. Il piano personalizzato è strettamente correlato alla complessità dei bisogni che vanno analizzati in tutte le loro componenti e presuppone la valutazione multidimensionale effettuata dall'Unità di Valutazione Territoriale (UVT). Le UVT devono sempre operare congiuntamente alla persona e/o alla sua famiglia.

Al fine di adottare una metodologia standardizzata e omogenea su tutto il territorio regionale nella modalità di valutazione dei progetti del programma "Ritornare a Casa" è necessario effettuare la valutazione multidimensionale attraverso le specifiche scale di valutazione, di seguito elencate e riportate nel verbale UVT, Fac simile Verbale UVT, validate a livello nazionale in riferimento alle seguenti dimensioni:

- situazione sanitaria complessiva;

- autonomia nelle attività di base della vita quotidiana;
- situazione cognitiva;
- situazione familiare;
- relazioni sociali e integrazione nel contesto di vita.

La valutazione di base può essere integrata, ove ritenuto opportuno, con una valutazione più approfondita di specifiche dimensioni quali:

- autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (Instrumental Activities of Daily Living - IADL);
- disturbi comportamentali di stress dei caregivers nel caso di persone con demenza;
- livello di ansia (dell'utente e della famiglia) e di dolore nel caso di soggetti in cure palliative.

Le scale di valutazione strettamente cliniche (Karnofsky e CDRs) devono essere somministrate e firmate da uno specialista di struttura pubblica o convenzionata con preparazione professionale ed esperienza nelle discipline connesse alla tipologia del paziente da valutare.

9. Livelli di intensità assistenziale.

Il progetto personalizzato deve essere riferito a persone con un livello assistenziale “molto elevato”. Si tratta di persone con grave perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere tutte le attività quotidiane. Necessitano, inoltre, di interventi medici e infermieristici impegnativi e frequenti, effettuabili a domicilio e implicano un notevole carico assistenziale nell'arco delle 24 ore.

10. Contributo aggiuntivo.

Nelle situazioni particolarmente gravi quali le patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 h o coma, può essere riconosciuto alle famiglie che si prendono cura di tali situazioni, un finanziamento aggiuntivo fino a euro 9.000 per la copertura delle spese anche indirettamente correlate alla malattia quali il pagamento delle utenze, l'adeguamento dei locali, l'alimentazione differenziata, etc.. Per accedere al finanziamento aggiuntivo, il richiedente presenta domanda al Comune il quale deve predisporre un apposito progetto, congiuntamente all'Azienda Asl e al beneficiario o familiare o altra figura di riferimento, barrando la tipologia D. La richiesta di contributo aggiuntivo può essere contestuale al progetto di finanziamento ordinario. Nel progetto deve essere indicata la tipologia e la previsione di spesa che s'intende coprire con il contributo aggiuntivo. Il finanziamento aggiuntivo non è soggetto a cofinanziamento da parte del Comune e ad esso non vengono applicate le riduzioni correlate alla certificazione della situazione economica del beneficiario.

La situazione di particolare gravità della malattia dovrà essere certificata dalle UVT ed integrata da certificazione redatta da specialista in anestesia e rianimazione.

La liquidazione delle spese ammissibili al finanziamento deve essere giustificata da documentazione comprovante la spesa sostenuta. In particolare l'importo rimborsabile nel caso di costi relativi alle utenze è la risultante della suddivisione dell'importo totale per il numero dei componenti il nucleo familiare.

Il contributo aggiuntivo può essere utilizzato anche per garantire ore di assistenza domiciliare integrative rispetto al finanziamento assegnato per il progetto ordinario. Il contributo aggiuntivo ha validità annuale e può essere richiesto nell'annualità successiva previa rendicontazione delle spese sostenute.

11. Contributo straordinario.

Il contributo straordinario disposto con la deliberazione n. 9/13 del 22.2.2011 prevede che nelle situazioni particolarmente gravi quali le patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 h o coma possa essere riconosciuto alle famiglie che si prendono cura di tali situazioni, un finanziamento straordinario fino a euro 18.000 per la copertura delle spese anche indirettamente correlate alla malattia quali il pagamento delle

utenze, l'adeguamento dei locali, l'alimentazione differenziata, etc.. Per accedere al finanziamento straordinario, il richiedente presenta domanda al Comune barrando la tipologia E. Per il contributo straordinario valgono le stesse indicazioni fornite per il contributo aggiuntivo. Si precisa che data la natura straordinaria del finanziamento, esso è previsto annualmente da specifica programmazione. Qualora previsto il contributo straordinario può essere concesso anche nella stessa annualità del contributo aggiuntivo solo a seguito di presentazione di apposito progetto e dietro regolare rendicontazione delle spese sostenute con il contributo aggiuntivo.

12. Finanziamento dei progetti.

Il progetto, sottoscritto da tutti gli attori coinvolti (Azienda Sanitaria, Comune, famiglia ecc.), è presentato alla Regione dal Comune di residenza del destinatario, in qualsiasi periodo dell'anno utilizzando il fac-simile Progetto Personalizzato allegato. La Regione si impegna a comunicare l'esito della valutazione del progetto rispetto ai requisiti d'accesso e ai contenuti assistenziali entro 15 giorni dall'esame in Commissione tecnica regionale. Nelle more della definizione dell'indicatore della situazione economica del solo assistito, di cui all'art 3, comma 2 ter, del Decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni e dell'adozione della Delibera di giunta regionale di cui all'art. 46 del regolamento di attuazione della Legge 23/2005, Il finanziamento erogato è calcolato sulla base delle soglie degli scaglioni ISEE di cui alla delibera n.30/68 del 12.07.2011.

L'importo annuale del finanziamento è trasferito dalla Regione al Comune in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione del progetto. Tutta la documentazione relativa alle spese effettuate per la gestione del progetto deve essere tenuta agli atti del Comune. A conclusione del progetto il Comune trasmette alla Regione una relazione sulle attività svolte, sulle spese sostenute e una sintetica valutazione degli obiettivi raggiunti.

13. Modalità di gestione degli interventi.

Obiettivo del programma "*Ritornare a casa*", oltre al miglioramento della qualità della vita della persona con grave non autosufficienza, è il sostegno della famiglia sulla quale grava il carico assistenziale attraverso l'organizzazione della rete dei servizi e il sostegno al caregiver. Il sostegno economico al caregiver è però da considerarsi eccezionale, non può costituire la normalità nella gestione dei progetti personalizzati. Le singole situazioni dovranno essere attentamente valutate dall'Unione dei Comuni, giustificate da circostanze non ordinarie e autorizzate dopo parere favorevole espresso dagli uffici regionali. Il sostegno economico al familiare di riferimento, adeguatamente giustificato, deve essere previsto espressamente nel progetto, può riguardare solo ed esclusivamente il familiare convivente per una parte non sostanziale delle attività previste, deve essere erogato come corrispettivo di un carico assistenziale effettivamente sostenuto e nella misura massima di un terzo del contributo assegnato. Si evidenzia inoltre che laddove non sussistano le condizioni suindicate il progetto non potrà essere affidato ai familiari per cui corre l'obbligo degli alimenti (art. 433 del codice civile).

14. Comunicazione economie.

L'Unione è tenuta a quantificare entro il 30 gennaio dell'anno successivo, con determinazione del responsabile dell'Area Finanziaria e Sociale, le economie degli esercizi precedenti derivanti da progetti non realizzati. La quantificazione delle economie degli anni precedenti costituirà necessario presupposto alla disposizione di ulteriori trasferimenti o all'utilizzo delle stesse per finanziare altri piani nell'ambito dello stesso programma.

15. Disposizioni sulla riservatezza dei dati personali.

Nel richiamare le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali si ricorda che i progetti personalizzati o altri documenti che contengono dati personali, devono essere trasmessi in busta chiusa per posta ordinaria all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, Direzione generale delle

politiche sociali o per posta certificata.

La lettera di accompagnamento non deve contenere informazioni personali riferite agli utenti. Nella corrispondenza, al fine di identificare il destinatario dell'intervento si deve fare riferimento alle iniziali del nome cognome e data di nascita della persona interessata oltre al numero e alla data di protocollo di precedenti comunicazioni.

Art. 67

(Azioni di contrasto delle povertà)

1. Definizione e destinatari.

La programmazione, predisposizione e erogazione degli interventi relativi al Programma di contrasto delle povertà, sono realizzati in favore delle persone e famiglie che vivono in grave condizione di indigenza economica, sia cronicizzata nel tempo, sia temporanea (a seguito ad es. di eventi imprevisti di carattere ambientale, sociale o sanitario, ecc.).

2. Modalità e criteri di attuazione.

Il Programma, così di seguito denominato per brevità, è attuato attraverso le tre linee di intervento, individuate dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 20/08 del 26/04/2011 e successive.

- linea d'intervento 1) che prevede la concessione di un assegno economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- linea d'intervento 2) che prevede la concessione a persone e famiglie con redditi pari o inferiori alle soglie di povertà specificamente individuate di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- linea d'intervento 3) che prevede la concessione di sussidi economici a un componente il nucleo familiare in grave stato di indigenza per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale;

3. Linea di intervento 1.

Concessione di un assegno economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà.

Il programma sperimentale è rivolto a nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di reddito, o con reddito insufficiente, che risiedano nei Comuni dell'Unione e da almeno due anni nel territorio della Regione Sardegna. Viene considerato reddito insufficiente l'ISEE non superiore a € 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF, aumentabili fino ad € 5.500,00 per particolari o complesse situazioni di bisogno accertato e in base al numero dei componenti il nucleo familiare. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da redigersi secondo i moduli predisposti dal Servizio Sociale.

Si riserva la facoltà di concedere il contributo economico previsto nella linea 1 di cui alla normativa di riferimento in misura non superiore a € 350,00 mensili senza l'obbligo di prestazione lavorativa solo in casi di particolare necessità ed urgenza adeguatamente valutati dalla Commissione Tecnica composta dagli operatori sociali dell'Unione dei comuni.

Il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà non è cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del servizio civico previsto dalla linea di intervento 3.

3.1. Modalità di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali, e dovranno essere presentate al protocollo dell'Unione dei Comuni, corredate della documentazione:

- Certificato ISEE, i cui redditi dichiarati siano riferiti all'anno solare precedente a quello di riferimento, certificato completo di dichiarazione sostitutiva unica per tutti i componenti il

- nucleo familiare e rilasciato dai CAF.
- pezze giustificative delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente alla richiesta.

4. Linea di intervento 2.

Concessione contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali.

4.1. Accedono al progetto per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali i nuclei familiari, nei quali siano presenti uno o più componenti con indicatore ISEE annuo da rapportarsi all'ampiezza del nucleo familiare, secondo una soglia di povertà mensile definita dall'ISTAT e una soglia di povertà ISEE determinata con decreto regionale.

4.2. Per accedere ai contributi economici non è necessario sottoscrivere un progetto di aiuto.

4.3. Le voci di spesa ammesse per la definizione/quantificazione del contributo sono:

- canone di locazione, se non beneficiari dei contributi di cui alla L. 431/98;
 - energia elettrica ad esclusione di coloro i quali i beneficiano del bonus per il consumo dell'energia elettrica;
 - TAR SU;
 - riscaldamento;
 - gas di cucina;
 - consumo dell'acqua potabile;
 - servizi ed interventi educativi quali: baby sitter, nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, purché non coperti da altri contributi pubblici.
- 4.4. Questa linea di intervento prevede la concessione di contributi, in misura non superiore a 500 euro complessivi in un anno, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
- 4.5. Nel caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti a coprire interamente le spese sostenute si procederà ad una riduzione percentuale del contributo da concedere, sulla base delle spese effettivamente sostenute se inferiori a 500 euro e sulla base dell'importo massimo di 500 euro se superiori.

4.6. Nell'istanza dovranno essere dichiarati:

- a) la composizione del nucleo familiare;
- b) la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare del richiedente.

4.7. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato ISEE,
- Elencazione delle spese per le quali si intende richiedere il beneficio

4.8. A parità di condizioni accedono prioritariamente ai benefici del programma i nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti e figli minori.

4.9. Modalità di presentazione delle domande:

Le domande dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali, e dovranno essere presentate al protocollo dell'Unione dei Comuni, anche per il tramite dei Comuni, corredate della documentazione:

- Certificato ISEE, i cui redditi dichiarati siano riferiti all'anno solare precedente a quello di riferimento, completo di dichiarazione sostitutiva unica per tutti i componenti il nucleo familiare e rilasciato dai CAF.
- pezze giustificative delle spese sostenute nel corso dell'anno 2012;

4.10. N.B. I benefici previsti da questa linea d'intervento NON sono cumulabili con i sussidi della linea d'intervento 1 e 3.

5. Linea di intervento 3.

Concessione contributi per lo svolgimento del servizio civico comunale

5.1. Questo intervento ha come scopo il reinserimento sociale mediante l'individuazione e condivisione di un percorso assistito che contempli l'assegnazione di un impegno a ricaduta sociale, alle persone i cui nuclei familiari versano in grave stato di indigenza economica. Costituisce una forma di assistenza alternativa al contributo economico ed è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di un'occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al lavoro.

5.2. I richiedenti ammessi al Servizio Civico saranno impiegati in attività dell'ambito comunale, per svolgere servizi di utilità collettiva che non rientrano nel sistema competitivo di mercato non configurandosi come lavoro dipendente o autonomo.

5.3. Gli interventi di carattere economico sono inseriti in un progetto personalizzato di aiuto predisposto dal Servizio Sociale, che costituisce una presa in carico globale della persona e della sua famiglia ed è finalizzato alla promozione dell'autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità individuali. Il progetto personalizzato dovrà tener conto delle capacità personali, dell'esperienza pregressa in ambito lavorativo e delle predisposizioni personali in associazione con le necessità presenti in questo Comune.

5.4. Il progetto comprenderà una serie di interventi, volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto, e finalizzati ad arginare l'insorgenza di situazioni estreme, attraverso azioni di accompagnamento sociale e tutoraggio.

5.5. Il progetto personalizzato, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, conterrà gli impegni che la persona dovrà assolvere, e dovrà essere da questa controfirmato per accettazione.

In particolare potranno essere richiesti impegni dei beneficiari quali:

- a) servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- b) servizi di sorveglianza cura e manutenzione del verde pubblico;
- c) attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- d) ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

5.6. Le persone ammesse al programma dovranno:

- partecipare all'elaborazione del progetto personalizzato di aiuto;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto;
- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della mutata composizione familiare e condizione patrimoniale dichiarate al momento della presentazione della domanda.

5.7. Misura del contributo:

Il sostegno economico per le persone inserite nel progetto è previsto nella misura minima di € 250,00 e massima di € 600,00 mensili, l'esatta definizione degli importi e la durata degli interventi verrà stabilita dalla Commissione Tecnica composta dagli operatori sociali dell'Unione dei comuni.

5.7.1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'intervento, durante lo svolgimento dello stesso, venga inserito in altre attività lavorative, venendo meno le condizioni di disagio che hanno determinato il diritto al beneficio, il medesimo è riparametrato come segue:

- se l'attività svolta dal beneficiario è full-time il beneficio decade automaticamente;
- se l'attività svolta dal beneficiario è part-time il beneficio potrà essere confermato ma per un massimo di 6 mesi secondo la valutazione della Commissione Tecnica.

5.8. Tipologia destinatari:

Possono accedere al progetto i cittadini italiani o stranieri e le loro famiglie residenti, prive di reddito o con reddito insufficiente.

5.9. Possono presentare istanza le persone e le famiglie che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad una soglia determinata con decreto regionale comprensiva dei redditi esenti IRPEF. Aggiungendo nel

calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109, si intende valutare le reali condizioni di bisogno attraverso l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono il sussidio. Pertanto, una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte dell'interessato, il Comune dovrà, se necessario, sommare al reddito ISEE riportato nell'attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione.

5.10. E' consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare una flessibilità del reddito di accesso comprensivi dei redditi esenti IRPEF.

5.11. Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

5.12. Non saranno prese in considerazione le domande il cui reddito ISEE è superiore agli importi definiti con decreto regionale.

5.13. Il progetto è rivolto prioritariamente a:

1. coloro che sono privi di occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al lavoro;
2. persone e famiglie che si trovano in condizioni di povertà ma che comunque dispongono di capacità lavorative e di relazione per un rientro nel mercato del lavoro e per il superamento delle condizioni di deprivazione.

5.14. Possono accedere al Servizio le persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni, residenti, da oltre un anno, e privi di occupazione, che versano in precarie condizioni economiche

5.15. L'accesso al Servizio è consentito, nell'anno, a uno solo dei componenti il nucleo familiare.

5.16. SONO ESCLUSI tutti coloro:

a. che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto da parte del Servizio Sociale comunale.

b. Coloro i quali dimostrino un reddito ISEE superiore ai 4.500,00, fatti salvi i casi indicati in precedenza.

5.17. Nell'istanza dovranno essere dichiarati:

c) la composizione del nucleo familiare;

d) lo stato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare del richiedente.

f) Eventuali redditi esenti IRPEF (rendite INAIL, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegni di mantenimento) percepiti da persone separate e rendite sanitarie.

5.18. Priorità.

L'individuazione dei beneficiari e la esatta definizione dell'intervento avverrà a seguito della redazione di una graduatoria nella quale si terrà conto delle situazioni di particolare disagio sociale nelle quali verseranno i richiedenti (stato di disoccupazione, figli a carico, invalidità, vedovanza, reddito ISEE, etc.).

Annualmente il Responsabile del Servizio Sociale adotterà il Bando Pubblico nel quale verranno indicati i termini, le modalità e le condizioni di accesso e svolgimento del servizio secondo quanto disposto dalle direttive della Regione Sardegna.

A parità di punteggio verrà considerata, con criterio di precedenza, la data di arrivo della domanda all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni.

5.19. Obblighi dei soggetti destinatari.

I soggetti ammessi al programma hanno l'obbligo di sottoscrivere il progetto personalizzato, che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati all'attivazione di percorsi di responsabilizzazione e al raggiungimento di condizioni di autonomia. La mancata

sottoscrizione del progetto personalizzato o il mancato rispetto di una o più clausole, comporta la decadenza dai benefici previsti dal programma e dalle altre forme di intervento economico erogate dal Servizio Sociale.

I beneficiari del programma avranno altresì l'obbligo di partecipare ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora non vi abbiano partecipato nel precedente anno.

5.20. Modalità di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali, e dovranno essere presentate al protocollo dell'Unione dei Comuni entro e non oltre la data prevista nel bando che annualmente viene , corredate della documentazione:

- Certificato ISEE, i cui redditi dichiarati siano riferiti all'anno solare precedente a quello di riferimento, completo di dichiarazione sostitutiva unica per tutti i componenti il nucleo familiare e rilasciato dai CAF.
- Eventuali ulteriori documenti anche a richiesta dell'Ufficio, atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.
- Certificato di abilità al lavoro rilasciato dal medico competente.

Art. 68

(Servizio di inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto: borsa lavoro)

1. L'iniziativa si propone di favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,

attraverso esperienze formative professionalizzanti in ambiente lavorativo ossia tramite l'assegnazione agli stessi di una borsa lavoro della durata di mesi variabile.

2. L'intervento si rivolge prioritariamente a soggetti rientranti tra le seguenti categorie:

- a) disabili fisici, psichici e sensoriali;
- b) donne disoccupate, vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale;
- c) persone che sono state o sono tuttora affette da dipendenza, anche se ancora in trattamento riabilitativo presso strutture pubbliche o private;
- d) giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e 29 anni, con priorità per coloro che versano in condizioni di disagio;
- e) adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria restrittiva;
- f) soggetti portatori di disagio sociale, compresi coloro che sono a rischio di povertà estreme;
- g) persone che non risultino regolarmente occupate da quando sono state sottoposte a una pena detentiva.

Art. 69

(Contributi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

L. 431/94

1.1. Finalità.

Il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

1.2. Destinatari.

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità

immobiliari di proprietà privata site nei Comuni di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. La residenza anagrafica nei Comuni deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

1.3. Contratto di locazione.

Il contratto di locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e sussistere al momento della presentazione della domanda, permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo verrà erogato solo in misura della permanenza della stessa.

1.4. Soggetti esclusi.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 E A9;

Non sono ammessi i nuclei familiari :

-in cui anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

-Il cui contratto di locazione sia stipulato con parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

1.5. Nucleo familiare.

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, N. 223.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

2. Requisiti richiesti per ottenere i benefici.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

-FASCIA A: reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo familiare complessivamente uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno di riferimento rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore alla soglia definita annualmente con decreto regionale.

-FASCIA B: reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto sia superiore al 24 % e non può essere superiore alla soglia definita annualmente con decreto regionale.

2.1. I limiti di reddito da non superare rapportati al numero componenti il nucleo familiare ù definito annualmente con decreto regionale.

2.2. Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata da ciascuna delle

persone che compongono il nucleo familiare.

2.3. Il nucleo familiare che si considera è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando comunale. Il reddito di tale nucleo va diminuito di per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

2.4. Le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;

3. Determinazione della misura del contributo

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "soportabile" in relazione alla situazione economica del nucleo, ossia:

Contributo = canone annuo – (reddito imponibile X incidenza massima ammissibile).

3.1. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato soportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

3.2. Qualora le disponibilità finanziarie complessive non fossero sufficienti a coprire per intero la spesa, si darà luogo alla riduzione dei contributi in maniera proporzionale.

3.3. La concessione del contributo avverrà successivamente all'accredito delle somme assegnate all'unione da parte della regione.

4. Graduatoria.

Sulla base delle domande pervenute, si procederà a formare la graduatoria che scaturirà dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \text{Canone di locazione annuo} / \text{Reddito imponibile annuo} * 100.$$

4.1. Maggiore sarà l'incidenza del canone maggiore sarà il punteggio attribuito.

4.2. A parità di punteggio avrà priorità il richiedente con il reddito del nucleo familiare più basso.

4.3. In ogni caso trova applicazione la L. 97/2000, secondo la quale ha priorità assoluta il richiedente, in possesso dei requisiti, nei confronti del quale risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbia provveduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, secondo le disposizioni della L. 431/98;

4.4. Nel caso in cui successivamente alla suddivisione dei contributi si verificassero delle eccedenze di disponibilità, queste verranno utilizzate per incrementare (fino ad un massimo del 25%) il contributo erogato ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di:

- 1) disabili con invalidità superiore al 67%;
- 2) ultra sessantacinquenni;
- 3) componenti portatori di invalidità di cui all'art. 3, comma 3, di cui alla Legge 104/92;
- 4) assenza di uno dei genitori e presenza di figli minori;

4.5. Le richieste vanno inoltrate utilizzando i moduli appositamente predisposti e disponibili presso gli Uffici Comunali e dovranno pervenire improrogabilmente all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni entro a data di scadenza fissata.

4.6. Le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione.

5. Documentazione da allegare alla domanda.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti e precisamente:

- ricevute attestante il versamento del canone di locazione mensile;
- copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale del contratto di locazione;
- ultima dichiarazione dei redditi

Art. 70

(Bonus sociale energia elettrica)

1. Definizione.

E' una forma di sconto sulla bolletta elettrica, prevista dall'Autorità per l'Energia Elettrica per sostenere le famiglie in condizione di disagio fisico o economico.

2. Destinatari.

Il bonus è riservato a due categorie di utenti:

- utenti in condizione di disagio economico:
 - sono clienti domestici, con un ISEE non superiore al limite annualmente previsto, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4 o diversamente indicato;
 - con potenza impegnata fino a 4,5 kW, per un numero di persone residenti superiore a 4 o come diversamente indicato;
 - sono clienti domestici con un ISEE fino a 20.000 euro e quattro o più figli a carico (o secondo quanto diversamente previsto) - si tratta della "famiglia numerosa" prevista dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 - intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 4,5 kW.
- clienti in condizione di disagio fisico:
 - sono clienti presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, anche se non appartenente al nucleo familiare del cliente, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

2.1. I clienti con questi requisiti hanno diritto al bonus indipendentemente dal venditore che fornisce loro l'energia.

2.2. I due bonus sono cumulabili se sussistono entrambe le condizioni di disagio.

3. Come richiedere il bonus.

Il bonus deve essere richiesto al proprio comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, utilizzando gli appositi moduli disponibili sia sul sito dell'Autorità stessa che presso i Comuni.

- Per richiedere il bonus per disagio economico dovrà essere presentata la domanda allegando la certificazione ISEE e la copia di un documento di identità.

Per le "famiglie numerose" (nuclei familiari con quattro e più figli a carico) è necessaria anche una autodichiarazione

- Per richiedere il bonus per disagio fisico i clienti dovranno presentare la domanda allegando una certificazione ASL (modello D) che attesti il tipo di apparecchiatura utilizzata e la copia di un documento di identità.

In luogo della certificazione ASL non è sufficiente presentare una autodichiarazione, salvo che il

cliente non abbia ricevuto dall'impresa distributrice un'apposita comunicazione.

3.1. Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura.

4. Durata del bonus.

Il bonus per disagio economico sarà riconosciuto per un periodo di dodici mesi e potrà essere rinnovato presentando una ulteriore richiesta.

4.1. Per i casi di disagio fisico che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali essenziali per il mantenimento in vita, il bonus verrà erogato senza interruzione fino a quando sarà necessario l'uso di tali apparecchiature.

4.2. Il diritto al bonus decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni ad Enel Distribuzione da parte del Comune, attraverso un apposito sistema informatico.

Art. 71

(Assegno per il nucleo familiare)

1. Definizione.

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

2. Requisiti.

- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
- nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l'assegno, per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

3. Nucleo familiare.

3.1. Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

Pertanto, dovranno essere dichiarati:

- tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
- le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto) ai fini del pagamento dell'Irpef;
- il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

3.2. Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere

dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

4. Calcolo della Situazione Economica del nucleo familiare.

4.1. Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare i redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

Deve essere dichiarato:

- Il reddito complessivo indicato nell'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l'anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell'anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
- Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione.

4.2. Va considerato che:

- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell'anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrizzazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;

- all'eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;

- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo gravante sull'immobile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l'acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto

di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.

4.3. Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con l'Unione dei comuni.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda.

5.1. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all'anno 2012, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2013).

5.2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

6. Decorrenza e cessazione del diritto.

6.1. Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui risulta l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

6.2. Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

7. Misura dell'assegno.

7.1. L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

7.2. Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

8. Variazioni della situazione familiare avvenute dopo la richiesta.

8.1. Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
- se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati

presenti i tre figli minori.

8.2. Se il richiedente sposta la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

- prima del provvedimento di concessione dell'assegno: il Comune trasmette i relativi atti al Comune di nuova residenza per i provvedimenti conseguenti;
- dopo il provvedimento di concessione dell'assegno: il pagamento ha luogo ed il Comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.

9. Pagamento degli assegni.

L'Unione dei Comuni, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

10. Cumulo dei benefici.

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'Inps.

Art. 72

(Assegno di maternità)

1. Definizione.

1.1. L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

1.2. L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

1.3 Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

2. Beneficiari.

2.1. Possono presentare la domanda le madri:

- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno

(non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

2.2. Si rammenta che le questure provvedono al rilascio della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l'assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno onde evitare il

superamento del predetto termine di sei mesi. Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 2 dell'art.9 del D.Lgs. 286/98, la cittadina extracomunitaria, coniugata con un cittadino italiano, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno senza attendere i sei anni previsti al comma 1 dello stesso art.9.

2.3. La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

2.4. Nei seguenti casi particolari l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983, dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

In tutti questi casi l'assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.

3. Requisiti reddituali.

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Il valore dell'ISE da non superare viene aggiornato ogni anno con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall'allegato al decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

4. Nucleo familiare.

4.1. E' da considerare ai fini dell'ISE il nucleo familiare composto:

- dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica incluso il figlio

per il quale si richiede il beneficio;

- dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui alla lett. a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;

4.2. Ai fini dell'ISE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato (ossia separato "di fatto"), anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente. Il coniuge separato "di fatto" non deve essere dichiarato dal coniuge richiedente solo nelle seguenti situazioni eccezionali:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

5. Redditi e patrimoni.

5.1. I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

5.2. In particolare devono essere dichiarati:

- 1. Il reddito complessivo indicato nell'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l'anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell'anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
- 2. Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione.

5.3. Va considerato che:

- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell'anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione dell'assegno;
- all'eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15.493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo gravante sull'immobile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il

mutuo è contratto per l'acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.

5.4. Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con l'Unione dei Comuni.

6. Domanda.

6.1. La domanda per l'assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale.

6.2. La domanda deve essere presentata all'Unione dei comuni, anche tramite il Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

6.3. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell'ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

6.4. Nel caso in cui l'assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).

6.5. In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.

6.6. Nell'ipotesi di adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei mesi dall'ingresso in famiglia del minore.

7. Allegati alla domanda.

7.1. Alla domanda occorre allegare:

- La dichiarazione sostitutiva unica (salvo che, al momento della domanda di assegno, il richiedente sia già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
- Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza ...ecc.);
- di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità

ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell'indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;

- di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

7.2. Si precisa che l'autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).

E' sempre bene, quindi, informarsi presso gli uffici competenti dell'Unione dei Comuni che spesso provvedono anche alla predisposizione di appositi moduli da compilare per l'assegno di maternità.

8. Concessione e misura dell'assegno.

8.1. L'assegno viene concesso con provvedimento dell'Unione dei Comuni (salvi i casi in cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata dall'Istituto Previdenziale) ed è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.

8.2. Qualora prima del provvedimento di concessione dell'assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell'assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.

8.3. L'Unione dei Comuni che concede l'assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell'assegno.

8.4. L'importo dell'assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore.

8.5. In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l'importo dell'assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.

8.6. Per determinare l'importo della quota differenziale occorre sottrarre dall'importo totale dell'assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

8.7. In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l'assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.

9. Cumulo dei benefici.

9.1. L'assegno di maternità dell'Unione dei Comuni non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.

9.2. E' cumulabile l'importo relativo alla quota differenziale dell'assegno dell'Unione dei Comuni nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.

9.3. L'assegno dell'Unione dei Comuni non può essere riconosciuto se è stato concesso dall'INPS l'assegno di maternità dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

CAPO IV AREA ANZIANI

Art. 73

(Servizio di telecontrollo, telesoccorso e teleassistenza)

1. Definizione.

1.1. Il telesoccorso è un servizio che risponde principalmente al bisogno di assicurare alle persone che hanno ridotta autonomia o sono a rischio di emarginazione, un intervento tempestivo in caso di malore, infortunio o altre necessità.

1.2. L'utente viene dotato di un dispositivo elettronico collegato al telefono di casa e di un telecomando da portare sempre con sé all'interno della propria abitazione. Nel momento del bisogno, premendo un semplice tasto, l'utente lancia l'allarme che viene ricevuto dalla centrale di telesoccorso, dove uno staff di operatori opportunamente formati è pronto a ricevere (24 ore su 24 - 365 giorni l'anno) le richieste di aiuto ed attivare i soccorsi.

1.3. La teleassistenza assicura il monitoraggio della situazione della persona.

1.4. L'utente riceve ogni settimana, in base alla frequenza stabilita dall'Operatore Sociale Responsabile del caso, una telefonata da parte di un operatore qualificato. Attraverso la telefonata l'operatore si accerta delle condizioni di salute della persona e rileva eventuali bisogni, oltre che offrire compagnia e sostegno psicologico.

2. Attivazione.

2.1. Possono fare richiesta anziani e disabili che vivano soli o con altro familiare anziano o che trascorrono soli rilevante parte della giornata.

2.2. Per l'attivazione del servizio occorre presentare domanda presso il Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni che provvederà alla valutazione del bisogno e dei requisiti.

Art. 74

(Servizio di assistenza domiciliare)

1. Definizione.

1.1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è un servizio alla persona svolto da un'équipe di operatori preparati allo scopo e opportunamente qualificati (OSS), che collaborano con gli Operatori del Servizio Socio-Assistenziale, i quali programmano e definiscono l'intervento a domicilio di persone sole o nuclei familiari in particolare stato di bisogno.

1.2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari.

1.3. Il servizio non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

1.4. Ogni altro intervento di carattere peculiarmente sanitario (come il servizio infermieristico e quello riabilitativo, nonché quello medico) deve essere organizzato rigorosamente nell'ambito dei servizi sanitari dell'A.S.L.

1.5. L'Assistenza Domiciliare deve pertanto mantenere i contatti con il medico di base, con il servizio infermieristico domiciliare e con l'ADI, compete al Servizio Sociale stabilire i relativi contatti.

2. Finalità.

2.1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si pone come obiettivo principale, quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazioni di disagio sociale.

2.2. Favorisce per quanto possibile la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa, dei minori nel loro ambiente familiare e sociale.

2.3. Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

2.4. Promuove iniziative sul piano culturale sollecitando il cittadino e la collettività sui temi della solidarietà, con funzione di prevenzione e supporto ai servizi sociali mirando alla crescita delle organizzazioni di volontariato.

3. Prestazioni.

1.1 Il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane prevede le seguenti prestazioni:

- 1) prestazioni dirette alla cura della persona dal punto di vista igienico in generale e sanitario secondo le prescrizioni mediche e fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo;
- 2) prestazioni dirette alla cura dell'igiene dell'alloggio o, comunque, dell'ambiente in cui vive l'anziano;
- 3) prestazioni dirette alla gestione della vita familiare e di relazione dell'anziano;
- 4) prestazioni in caso di ricovero ospedaliero (in assenza di familiari in grado di assolvere tutti quei compiti ritenuti necessari in caso di ricovero);
- 5) supporto informativo, riservato ai familiari dell'anziano che intendano, personalmente, garantire l'assistenza necessaria.

1.2. Specificazione delle prestazioni di cui al punto 1):

- pulizia personale quotidiana;
- pulizia personale periodica (bagno completo – shampoo – barba - manicure e pedicure etc.);
- alzata dal letto;
- sistemazione in sedia a rotelle;
- aiuto per la vestizione (compresa eventuale vestizione busto);
- mobilizzazione dell'anziano allettato (corretto posizionamento arti invalidi etc. su indicazione del medico di base e del fisiatra in caso di anziano sottoposto a trattamento fisioterapico);
- massaggi e frizioni per prevenzione piaghe da decubito. Alla cura delle piaghe dovrà provvedere l'infermiere professionale comandato dalla A.S.L.;
- aiuto per una corretta deambulazione ed un corretto utilizzo di eventuali strumenti necessari per la deambulazione stessa;
- piccole medicazioni (su indicazione del medico di base);
- aiuto per una corretta esecuzione di piccoli esercizi fisioterapici (inteso come prosecuzione o come supporto ad intervento fisioterapico attuato dal fisioterapista e soltanto dietro precise indicazioni da parte di quest'ultimo);
- accompagnamento per visite mediche;
- cura rapporti con il medico di base, o con le strutture sanitarie che si renda necessario contattare, per prescrizione/acquisto/consegna all'anziano farmaci o materiale sanitario vario (quali: pannoloni – traverse – vello antidecubito etc.);
- intervento di supporto (richiesta prescrizione medica – consegna provette in laboratorio – ritiro risultato analisi) all'intervento infermieristico in caso di prelievi,

per analisi periodiche, a domicilio;

- somministrazione farmaci o controllo corretta assunzione degli stessi (su precisa indicazione del medico curante);
- aiuto per l'assunzione dei pasti;
- vigilanza (compresa eventuale assistenza necessaria durante la vigilanza).

1.3. Specificazione delle prestazioni di cui al punto 2):

- pulizia dell'alloggio o dell'ambiente (stanza) dell'anziano;
- rifacimento del letto, riordino della stanza e cambio biancheria;
- riordino stanza da bagno;
- riordino e disinfezione materiale e strumenti usati per l'effettuazione delle prestazioni assistenziali;
- lavaggio e stiratura biancheria;
- pulizie straordinarie (preliminari all'attivazione del servizio domiciliare continuativo).

1.4. Specificazione delle prestazioni di cui al punto 3):

- preparazione (o aiuto per la preparazione) dei pasti;
- aiuto per acquisti vari (viveri ed altro);
- pagamento bollette (luce – acqua – telefono – affitto etc.) ed altri adempimenti simili non esplicabili direttamente dall'anziano;
- aiuto e sostegno per la conduzione delle relazioni sociali (es. accompagnamento dell'anziano per visita parenti, per piccoli acquisti etc.);
- aiuto per l'espletamento di pratiche burocratiche varie (cura rapporti tra anziano ed Enti vari quali: I.N.P.S. – Servizio Sanitario – Istituti per anziani etc.).

1.5. Specificazione delle prestazioni di cui al punto 4):

- cura dei rapporti con i medici della struttura ospedaliera;
- visita all'anziano negli orari consentiti;
- cura (lavaggio e stiratura) della biancheria personale necessaria durante il ricovero;
- piccole spese e commissioni;
- presenza durante l'ora dei pasti, se necessario, per aiuto nell'assunzione degli stessi;
- accompagnamento al domicilio al momento della dimissione.

1.6. Specificazione delle prestazioni di cui al punto 5):

- Intervento temporaneo finalizzato all'insegnamento, da parte di operatori qualificati dell'affidatario opportunamente selezionati, delle tecniche e modalità assistenziali che consentano ai familiari, che siano disposti ed in grado di provvedere personalmente, di assistere adeguatamente il proprio congiunto non autosufficiente.
- Sono escluse dagli obblighi dell'affidatario tutte le prestazioni rientranti nelle professioni o nelle arti sanitarie.

2. Ammissione al S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere attivato su segnalazione:

- dell'anziano;
- di un familiare;
- di un parente;
- di un vicino;
- del medico di base;
- di gruppi od organizzazioni di volontariato;
- di altri servizi.

3. Modalità d'ammissione al S.A.D.

3.1. L'ammissione al S.A.D. prevede:

- presentazione della domanda, su apposito modulo;
- la predisposizione della documentazione, anche reddituale, prevista per l'erogazione del servizio;
- l'analisi da parte del Servizio Sociale, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia;
- raccolta d'informazioni sulla situazione familiare e sociale.

3.2. In base agli elementi emersi, il Servizio Sociale elabora il piano di lavoro personalizzato contenente le indicazioni relative ai servizi, agli interventi da attivare in favore del richiedente.

3.3 Nel caso in cui il numero delle richieste di assistenza domiciliare sia superiore alla disponibilità di orario prevista dall'appalto si procederà alla rimodulazione del servizio offerto e dei beneficiari attraverso la redazione di una graduatoria di priorità considerando i seguenti criteri:

- Reddito inferiore;
- Assoluta mancanza di familiari, o comprovata non disponibilità da parte degli stessi ad aiutare il soggetto beneficiario;
- Oggettiva situazione di disagio sociale.

3.4. Sulla base di tale graduatoria si procederà, se necessario, alla riduzione del servizio offerto agli utenti serviti tale da consentire l'inserimento dei nuovi soggetti richiedenti.

4. Motivi di non ammissione al S.A.D.

Non sono ammessi al godimento del S.A.D.:

- coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Sociale;
- coloro che abbiano figli e/o genitori, anche non conviventi in grado di provvedere al loro mantenimento;
- coloro che abbiano disponibilità di parenti che possano provvedere all'assistenza.

5. Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.

5.1. Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso.

5.2. Il S.A.D. può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

5.3 Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

5.4. Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

5.5. Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente o carenza di fondi, previa relazione documentata da parte dell'Operatore Sociale.

6. Determinazione della partecipazione alla spesa.

6.1. La partecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare erogato (contribuzione utenza) è determinato come normato dall'art. 000 del presente regolamento.

6.2. Secondo quanto stabilito dalla circolare RAS n. 5742 del 15.05.1996. l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta al solo titolo della minorazione (indipendentemente dalle condizioni economiche), consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non poter compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua.

6.3. Ne consegue che se i servizi attivati hanno diretta incidenza sulle minorazioni come sopra indicate, non vi è dubbio come il titolare dell'indennità debba utilizzare la stessa in proporzione al servizio ricevuto.

7. Integrazioni del S.A.D. con i servizi sanitari.

7.1. Nel caso in cui l'utente del S.A.D. abbia bisogno contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro comune dei servizi coinvolti, nel rispetto della specificità, del ruolo e delle responsabilità di ciascun Ente.

7.2. Il S.A.D. opera, infatti, con l'obiettivo della realizzazione di una piena integrazione programmatica e operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali.

8. Accertamenti.

8.1. Per ogni richiesta di intervento, dovrà essere effettuato un accertamento diretto da parte dell'Operatore Sociale, mediante uno o più colloqui ed almeno una visita domiciliare.

Qualora si rilevino elementi contraddittori fra le dichiarazioni presentate e il tenore di vita condotto, dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti, quali l'acquisizione di maggiori elementi di conoscenza della situazione economica richiedente, attraverso l'accesso, anche per via informatica, agli Uffici competenti su tutto il territorio nazionale.

Quando ritenuto opportuno, il Servizio Sociale potrà avvalersi, per gli accertamenti, della collaborazione del Corpo di Polizia Municipale competente.

Art. 75

(Servizio inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali)

1. L'accesso alle strutture semi residenziali (centri diurni) e residenziali viene disposto secondo quanto disposto dai relativi regolamenti.

2. L'inserimento in RSA è disposta dall'Unità di Valutazione Territoriale sulla base del piano individuale d'intervento, su richiesta degli interessati o dei loro familiari, secondo la graduatoria esistente presso l'A.USL.

3. L'accertamento della situazione economica e la compartecipazione alla spesa relativa alla retta da parte degli utenti e dei parenti obbligati è stabilita dai rispettivi regolamenti o, in alternativa, in base a quanto previsto negli artt. 19 e seguenti del presente regolamento (TITOLO III).

Art. 76

(Servizio soggiorni climatici estivi ed invernali)

1. I soggiorni climatici sono finalizzati a garantire il benessere psicofisico degli anziani. Il servizio può essere rivolto anche ad adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche.
2. I soggiorni costituiscono una risorsa importante in quanto offrono valide forme di prevenzione, cura e socializzazione grazie alle specificità del contesto ambientale e relazionale.
3. Durante l'intero soggiorno, agli anziani è garantita l'assistenza diurna e notturna tramite la presenza di operatori addetti all'assistenza di base, il cui numero è parametrato sulla base della valutazione del grado di dipendenza degli anziani partecipanti e del loro numero.
4. Agli anziani viene altresì garantita l'assistenza per prestazioni infermieristiche.

6. Destinatari del servizio.

Beneficiari del servizio "soggiorni climatici" sono le persone anziane ultrasessantacinquenni, residenti nei comuni aderenti all'Unione dei comuni, parzialmente non autosufficienti (ad esempio in condizioni di isolamento sociale, con difficoltà relazionali o con problematiche psico-depressive) e non autosufficienti soprattutto con limitazioni funzionali fisiche, orientati, in grado di instaurare relazioni, in presenza di prescrizioni mediche specifiche, in cui la tipologia climatica possa favorire benessere (ad esempio in presenza di malattie respiratorie o dermatologiche). Il servizio può essere fruito anche da adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche.

7. Oneri e costi.

I destinatari del servizio saranno chiamati a contribuire alle spese da sostenere (costi alberghieri, di viaggio e personale) in misura definita con apposito atto amministrativo dell'amministrazione.

TITOLO V RIPARTO SPESE SUI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

Art. 77

(Riparto spese sui comuni aderenti all'Unione)

1. Tutte le spese di funzionamento relative ai locali ed attrezzature in dotazione al servizio Sociale di ogni Comune rimangono a carico di ciascuno di essi.
2. Eventuali spese della sede centrale in proporzione agli spazi occupati vengono fissate per il primo anno forfettariamente e ripartite tra i Comuni in proporzione al numero degli abitanti.
3. Le spese di personale: stipendi, contributi ed ogni altro emolumento dovuti al personale comandato vengono erogati e pagati direttamente da ciascun comune cui fa capo il rapporto di impiego.
4. Le spese relative all'indennità di posizione organizzativa e di risultato del Responsabile del Servizio Sociale, oltre ad altre indennità e/o accessorio da erogare al personale per servizi intercomunali vengono ripartite tra i Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del consuntivo.
5. Le spese dovute ad eventuali sostituzioni di personale od aggiuntive, in particolari periodi dell'anno, rimangono a carico dei Comuni che lo richiedono.
6. Per ragioni di economicità amministrativa i Comuni potranno anticipare spese attinenti la

gestione associata del Servizio Sociale che saranno successivamente rimborsate dall'Unione dei Comuni.

TITOLO VI (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 78 (Ricorsi)

1. Le decisioni del Responsabile del servizio circa l'erogazione o meno di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.
2. Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Responsabile del Servizio

Art. 79 (Misure organizzative e definizione dei criteri operativi)

1. Si rinvia a specifiche disposizioni del Consiglio di Amministrazione dell'Unione l'individuazione dei criteri operativi e delle misure organizzative non previste o adeguatamente definite nel presente regolamento.

Art. 80 (Utilizzo e trattamento dei dati personali)

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale dell'Unione Comuni *“Valle del Pardu e dei tacchi” - Ogliastro meridionale* venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'Unione stessa. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della conseguente applicazione della tariffa massima.
3. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 81 (Pubblicità del regolamento)

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.